SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione UNICO 2001 - Società di persone ed equiparate, UNICO 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ed UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, da parte dei soggetti abilitati e per l'effettuazione del versamento telematico.

01A4784

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei quadri: IQ del modello «UNICO 2001 - Persone fisiche», IQ del modello «UNICO 2001 - Società di persone ed equiparate», IQ del modello «UNICO 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», IQ del modello «UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati», ed IQ del modello «UNICO 2001 - Amministrazioni ed enti pubblici», ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e per l'effettuazione del versamento telematico.

01A4785

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 24 aprile 2001, n. **36.**

Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

01A4786

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. **183.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto del conferimento

1. Il presente decreto disciplina la delega alla regione autonoma della Valle d'Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.

2. Le funzioni ed i compiti in materia di politiche del lavoro già esercitati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere svolti dalla regione Valle d'Aosta.

Art. 2.

Funzioni e compiti

1. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed in particolare:

a) collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo;

b) collocamento obbligatorio;

c) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

d) collocamento dei lavoratori a domicilio;

e) collocamento dei lavoratori domestici;

f) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

g) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro ed in particolare:

a) promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

b) incentivazione all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti;

d) promozione di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) predisposizione ed attuazione di iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

f) tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

g) lavori socialmente utili;

h) compilazione della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.

4. Al fine di realizzare compiutamente il collocamento e le politiche attive del lavoro riguardo ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, le competenti autorità amministrative dello Stato nella regione comunicano tempestivamente al Presidente della regione ogni dato ed utile informazione circa la situazione occupazionale di detti cittadini nel periodo di loro permanenza nel territorio regionale.

Art. 3.

Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze presso la regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi

di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. La regione promuove altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime motivato parere.

Art. 4.

Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, la valutazione e la verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

Art. 5.

Commissione regionale per l'impiego

1. Con effetto dalla data di attuazione della legge regionale di cui all'articolo 4, la commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta è soppressa.

Art. 6.

Soppressione di organi collegiali

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, i sottoelencati organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono assegnate alla struttura regionale competente per territorio o funzione secondo i principi del citato articolo 4:

a) commissione provinciale per l'impiego;

b) commissione circoscrizionale per l'impiego;

c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;

d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;

f) commissione provinciale per il lavoro domestico;

g) commissione provinciale per la manodopera agricola;

h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola.

Art. 7.

Soppressione uffici periferici

1. A decorrere dalla data della costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto sono soppressi gli uffici periferici e le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espletanti i compiti e le funzioni previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente decreto e contestualmente si procede all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali così come individuati in base al decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 8. In particolare sono soppresse le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

2. Dalla medesima data di cui al precedente comma 1 decorre l'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto.

3. Dalla data di cui al precedente comma 1, la regione succede nella proprietà delle attrezzature e dei beni strumentali degli uffici e delle strutture soppressi. Ai contratti in corso subentra la regione previo consenso delle parti contraenti fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data dell'effettivo subentro della regione, nonché il contenzioso in essere alla predetta data.

Art. 8.

Personale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto attiene le risorse umane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire.

2. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è in servizio presso la direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro - nonché presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, è trasferito alla regione.

3. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale permane nei ruoli del Ministero, in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo stato e alle qualifiche o aree di appartenenza.

4. Al predetto contingente si accede su domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

5. La percentuale di cui al comma 3 può variare nella misura non superiore al 5 per cento.

6. La regione procederà a fissare con propria normativa i criteri per l'armonizzazione dell'inquadramento del personale proveniente dall'amministrazione statale

con le disposizioni regionali in materia di personale. Viene comunque garantito il trattamento economico e giuridico in godimento all'atto del trasferimento.

Art. 9.

Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2.

2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono pari al 95% delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato nell'ultimo esercizio finanziario nel quale essi sono stati integralmente svolti.

3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 10.

Sistema informativo lavoro

1. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'integrazione su tutto il territorio nazionale del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro realizzato dalla regione viene messo in connessione con il SIL con scambio di dati, secondo modalità da concordarsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la regione. Nel caso che la regione consenta l'accesso alle banche dati del sistema informativo regionale a particolari soggetti e vi sia accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, la regione sottopone al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo.

2. Le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete in dotazione alle strutture ed agli uffici periferici del Ministero del lavoro che sono soppressi secondo quanto previsto dall'articolo 7, sono trasferite alla regione.

3. Fermo restando che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua proprietà o comunque acquisito nell'ambito del sistema informativo lavoro, alla regione viene concesso il diritto di utilizzazione dello stesso. Le attività di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con oneri a carico del proprio bilancio.

4. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e delle infrastrutture di rete, sono attribuite alla regione le attività di manutenzione e di conduzione degli impianti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, reca: «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-*bis*, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«Art. 25 *(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1, non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;

c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1, a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera *b)* del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1, ad una misura non superiore al venti per cento.

7. Le delibere di cui al comma 5, lettera *c)*, ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di molilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'art. 6, comma 1.

12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. È abrogata ogni disposizione contraria.».

Nota all'art. 9:

— Il testo del comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonché di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 11 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Con i decreti di cui all'art. 8 del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la decorrenza dell'esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

2. Con separato provvedimento, sono ridefinite le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

01G0239

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 gennaio 2001, n. **184.**

Regolamento della banda musicale della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Ritenuta la necessità di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 240/1987, all'adozione del regolamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE ED IMPIEGO DELLA BANDA

Art. 1.

Dipendenza della banda musicale della Polizia di Stato

1. La banda musicale della Polizia di Stato, in quanto complesso organico, è posto per l'impiego alle dipendenze funzionali della Direzione centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. Il personale appartenente alla banda musicale dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia.

Art. 2.

Organizzazione dell'attività di supporto alla banda musicale

1. Un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato sotto la direzione del direttore della Scuola Tecnica di Polizia, provvede alle attività di supporto ai compiti istituzionali della banda musicale, operando d'intesa con il maestro direttore.

2. Il citato funzionario attende a tutte le incombenze organizzative riguardanti il complesso musicale, del quale segue i servizi e le esibizioni interne ed esterne, in sede e fuori sede. Nello svolgimento della predetta attività, si avvale dell'opera del personale messo a disposizione dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia, oltre che, per la parte che riguarda l'attività musicale, del personale eventualmente destinato alle attività di supporto ai sensi dell'articolo 28, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

Art. 3.

Subordinazione gerarchica

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato è determinata come segue: maestro direttore, maestro vice direttore, orchestrali.

2. All'interno del ruolo degli orchestrali la subordinazione gerarchica, in relazione a quanto stabilito nelle tabelle «F» e «G» allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è determinata dalla qualifica e nella stessa qualifica dall'anzianità.

3. Nei confronti del personale della banda musicale della Polizia di Stato trovano applicazione le disposizioni in materia di gerarchia e subordinazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

Art. 4.

Impiego della banda musicale ad organico intero o ridotto

1. La banda musicale della Polizia di Stato è un complesso orchestrale che opera ad organico intero.

2. Per esigenze di servizio il maestro direttore può disporre l'impiego ad organico ridotto.

3. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, l'organizzazione della banda musicale nell'impiego ad organico intero, in formazione da concerto o da parata, è determinata dal maestro direttore.

4. Nell'impiego ad organico ridotto, l'organizzazione della banda musicale in formazione da concerto, da parata od altro, è stabilita di volta in volta dal maestro direttore in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nell'impiego ad organico ridotto, il maestro direttore, in caso di necessità, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, quando manchi il maestro vice direttore od anche in aggiunta a quest'ultimo, può designare, tra gli orchestrali con la qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, un elemento che, in conformità alle direttive da lui impartite, guidi la formazione.

Art. 5.

Impiego della banda musicale fuori sede

1. Nell'impiego fuori sede, il trasporto del personale della banda musicale avviene in forma collettiva con i mezzi di volta in volta stabiliti dai competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; in casi eccezionali, quando ricorrano particolari esigenze e comunque su motivata istanza, il citato personale può essere autorizzato dal direttore della Scuola Tecnica di Polizia, previo parere del maestro direttore, a recarsi fuori sede in forma individuale.

2. Nel caso in cui l'impiego della banda musicale sia autorizzato con onere a carico dell'ente richiedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, si applicano le disposizioni per i servizi a pagamento previste dal Capo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

3. L'ente richiedente è tenuto a fornire la massima collaborazione per l'individuazione di strutture idonee all'alloggio e alla ristorazione del personale della banda musicale tenendo conto anche dell'orario della programmazione delle manifestazioni.

4. Costituiscono, in ogni caso, oneri a carico dell'ente richiedente l'allestimento del palco e di ogni altra eventuale struttura necessaria alle esigenze acustiche del concerto e l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti della S.I.A.E.

5. Il palco allestito per l'esibizione della banda musicale della Polizia di Stato, deve essere adeguatamente illuminato ed avere le seguenti misure: frontale di mt 14 e profondità di mt 12.

6. In ogni caso le caratteristiche della struttura, anche in relazione alle esigenze acustiche, dovranno essere concordate dall'ente richiedente con il rappresentante dell'Amministrazione.

Capo II

COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

Art. 6.

Compiti ed attribuzioni del maestro direttore

1. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta più rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalità.

2. In relazione ai compiti di direzione artistica e musicale spettantigli è attribuita al maestro direttore la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.

3. Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei contronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneità tecnica a svolgere i precipui compiti d'istituto. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente alla direzione della Scuola Tecnica i casi di presunta inidoneità fisica, per i conseguenti provvedimenti.

4. Il maestro direttore fissa settimanalmente il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione.

5. Il maestro direttore, in quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che il maestro vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione, nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda.

6. Il maestro direttore segnala all'organo competente alla redazione dei rapporti informativi degli orchestrali utili elementi di valutazione per la compilazione dei singoli documenti.

7. Il maestro direttore esprime il proprio parere sull'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, del personale della banda musicale non idoneo permanentemente in modo parziale ai servizi d'istituto, in relazione alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

Art. 7.

Attribuzione e compiti del maestro vice direttore

1. Il maestro vice direttore provvede, su incarico del maestro direttore e secondo l'indirizzo ricevuto, alla revisione del repertorio musicale, curando in particolare la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli già esistenti al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del complesso.

2. Il maestro vice direttore sovrintende, inoltre, all'archivio degli spartiti e dei brani musicali registrati, avvalendosi della collaborazione dei titolari dei posti di pianoforte e chitarra nonché del personale di supporto della banda.

3. Il maestro vice direttore cura, altresì, su incarico del maestro direttore, l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema in custodia ed uso degli strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali, nonché degli strumenti e del materiale in dotazione al complesso musicale.

4. Il maestro vice direttore svolge infine le altre funzioni indicate dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

Art. 8.

Compiti ed attribuzioni degli orchestrali

1. Gli orchestrali della banda musicale, in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, del raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.

2. In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente al fine di mantenere inalterate le proprie capacità tecnico professionali in relazione allo strumento suonato.

3. Quando sussistono situazioni di necessità, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, gli orchestrali:

a) possono essere, per esigenze artistiche, incaricati dal maestro direttore di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;

b) possono essere impiegati in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.

Art. 9.

Attività esterna

1. Fermi restando gli obblighi di servizio, ai fini di sviluppo professionale e perfezionamento musicale, agli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato è consentito lo svolgimento di attività lavorativa esterna, previa esplicita autorizzazione del Direttore Centrale del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o di un suo delegato, sentito il parere del maestro direttore.

Art. 10.

Congedo ordinario

1. Il personale della banda musicale, di regola, fruisce del congedo ordinario congiuntamente.

Capo III

ARCHIVIO, REPERTORIO E MATERIALE DI SPECIE

Art. 11.

Archivio

1. L'archivio della banda musicale è composto dalle partiture e dalle parti dei singoli strumenti, relative ai brani proposti per i repertori adottati dai maestri succedutisi nella direzione della banda musicale della Polizia di Stato.

2. Detti brani devono essere elencati in apposito registro in cui sono riportati il titolo dell'opera, l'autore, l'eventuale autore della trascrizione per banda e la data di acquisizione all'archivio.

3. Fanno, inoltre, parte dell'archivio, le registrazioni in video ed in audio di brani musicali nonché il materiale hardware e software di cui l'archivio dispone. Anche di tali beni deve essere tenuta nota in apposito registro.

Art. 12.

Repertorio

1. Il maestro direttore sceglie il repertorio, così come previsto dall'articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, ed approva il repertorio alternativo del maestro vice direttore, nell'ipotesi prevista dall'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 13.

Fornitura e collaudo del materiale

1. La fornitura degli strumenti, delle partiture, dei leggii e degli altri materiali accessori occorrenti per il servizio della banda musicale è richiesta su proposta del maestro direttore.

2. La commissione di collaudo è costituita a norma dell'articolo 26, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

Art. 14.

Assegnazione di strumenti in uso individuale

1. Gli strumenti musicali forniti ai singoli orchestrali si intendono distribuiti a titolo d'uso per le sole esigenze di servizio.

2. Gli orchestrali sono responsabili della buona conservazione ed uso degli strumenti individuali e di reparto loro assegnati.

Art. 15.

Equipaggiamento

1. Al personale dei ruoli della banda musicale, per lo speciale servizio di rappresentanza che espleta, oltre ai

normali indumenti di corredo ed uniformi in dotazione, sono distribuite due uniformi storico - risorgimentali, l'una estiva e l'altra invernale.

2. La Direzione Centrale per gli Affari Generali specifica di volta in volta l'uniforme da indossare nell'espletamento del servizio.

3. Il personale della banda musicale può essere autorizzato a viaggiare in abito civile durante il percorso di trasferimento per servizi fuori sede.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 gennaio 2001

Il Ministro: BIANCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2001
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 187

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240 (Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato) è il seguente:

«Art. 5 *(Regolamento della banda musicale)*. — 1. Il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato è stabilito con decreto del Ministro dell'interno.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 28 per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240 è il seguente:

«Art. 28 *(Cause di cessazione dal servizio)*. — 1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia dello Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, può essere destinato alle attività su supporto della banda musicale.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 36 *(Impiego nei servizi)*. — Il personale della Polizia di Stato, salvo casi di necessità, deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta.

Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Quando lo richiede la natura dei servizi devono essere forniti i mezzi in dotazione atti ad assicurare l'incolumità e la sicurezza del personale operante in funzione dello scopo da raggiungere.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240, è il seguente:

«Art. 3 *(Modalità d'impiego)*. — 1. Qualora la banda debba recarsi fuori della propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Se la partecipazione è richiesta da enti o organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo della entrate.

3. Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.

5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.

6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto, purché rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

7. L'organizzazione della banda ad organico ridotto è stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240, è il seguente:

«Art. 10 *(Ruolo del maestro vice direttore).* — 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore.

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.

3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 36, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1987, n. 240, è il seguente:

«Art. 9 *(Ruolo del maestro direttore).* — 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.

2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1992, n. 417 (Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 26 *(Collaudi).* — 1. Tutti i lavori e tutte le forniture eseguiti ad appalto o in economia sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo parziale o finale.

2. Per ognuno dei centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all' art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituita una commissione di collaudo, composta da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, che la presiede da un esperto scelto tra funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del centro interessato. Il presidente, i componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate dallo stesso consegnatario.

3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti, negli eventuali capitolati speciali d'oneri e nel regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno .

4. Per determinate forniture, può essere provveduto a relativo collaudo, mediante commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale.».

01G0235

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 aprile 2001, n. **185.**

Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 25 luglio 2000, n. 209, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000, recante «Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati»;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della menzionata legge n. 209 del 2000, rispettivamente in data 1° marzo 2001 (III Commissione del Senato della Repubblica) e 21 febbraio 2001 (III Commissione della Camera dei deputati);

Ritenuto di non recepire la condizione posta dalla III Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione all'articolo 3, comma 2, della lettera *a)*, in quanto la previsione in essa contenuta risulta necessaria in relazione al rispetto delle finalità della legge n. 209 del 2000, la quale, all'articolo 1, comma 1, stabilisce, tra l'altro, che la legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. ACG-114/DGT-56528 del 29 marzo 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 25 luglio 2000, n. 209, i criteri e le modalità per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla citata legge n. 209 del 2000, nonché le modalità per la sospensione degli interventi medesimi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate all'articolo 1, comma 2, della stessa legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «accordi intergovernativi bilaterali»: gli accordi stipulati in base agli articoli 3, 4, 6 e 7;

b) «Paesi interessati»: i Paesi di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge 25 luglio 2000, n. 209, come definiti dalle lettere *m), n)* e *o)* del presente comma;

c) «annullamento»: la cancellazione totale o parziale, in conto capitale ed interessi, del debito estero del settore pubblico dei Paesi interessati;

d) «riduzione»: l'annullamento parziale del debito effettuato nei confronti dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 2, della legge n. 209 del 2000;

e) «rinegoziazione»: la nuova programmazione delle scadenze in conto capitale e la rideterminazione dei tassi di interesse del debito;

f) «conversione»: la nuova destinazione dei flussi finanziari relativi al rimborso del debito, verso investimenti o comunque interventi a favore dello sviluppo e per la riduzione della povertà che siano valutati compatibili con l'ecosistema e prevedano forme di partecipazione delle popolazioni interessate, sia nella fase dell'individuazione degli investimenti o interventi da finanziare che nei momenti del monitoraggio e controllo;

g) «debito»: il debito estero del settore pubblico originato dalla concessione di crediti di aiuto, ossia i crediti a condizioni agevolate con elemento dono non inferiore al 35% di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della menzionata legge n. 209 del 2000, o dai crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della medesima legge, assicurati, in base alla normativa interna ed alla disciplina internazionale al momento vigente, dall'Istituto SACE e nella cui titolarità quest'ultimo è subentrato con effetto dal pagamento dell'indennizzo conseguente al verificarsi del sinistro previsto nella polizza;

h) «programma HIPC»: il programma di alleggerimento del debito estero pubblico approvato nel 1996 dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), facente parte del gruppo della Banca Mondiale (BM), e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) in favore dei Paesi più poveri ed indebitati (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC), e successivamente rivisto ed aggiornato, in stretta collaborazione con i principali Paesi creditori, nel 1999;

i) «intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi»: gli accordi di rinegoziazione o cancellazione totale o parziale del debito estero del settore pubblico, per l'Italia originato dai crediti d'aiuto o assicurati, conclusi nell'ambito del cosiddetto Club di Parigi: organismo internazionale informale cui partecipano 19 Governi di Paesi creditori ivi compresa l'Italia;

l) «accordo bilaterale di rinegoziazione»: l'accordo stipulato tra il singolo Paese creditore ed il Paese debitore necessario per rendere giuridicamente vincolante le intese raggiunte in ambito multilaterale nel Club di Parigi;

m) «Paesi IDA-only»: i Paesi eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), sulla base delle soglie di reddito annuo pro capite fissate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, oppure beneficiari di una specifica eccezione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (cd. Small Island Economies Exception), e non eleggibili ai finanziamenti ordinari della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;

n) «Paesi HIPC»: i Paesi che nel gruppo degli IDA-only sono i più poveri e più indebitati (Heavily Indebted Poor Countries), e che rientrano nei parametri indicati dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale per poter accedere all'iniziativa HIPC;

o) «altri Paesi debitori in via di sviluppo»: tutti gli altri Paesi debitori, comunque classificati in via di sviluppo ai sensi della disciplina vigente nell'ambito della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che non soddisfano le condizioni previste per i Paesi IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC.

TITOLO II
ACCORDI INTERGOVERNATIVI BILATERALI DI ANNULLAMENTO E RIDUZIONE DEL DEBITO

Capo I

PAESI ELEGGIBILI AL PROGRAMMA HIPC E PAESI IDA-ONLY

Art. 3.

Modalità e criteri per la stipula degli accordi

1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Paese debitore interessato, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorità dei Paesi eleggibili al Programma HIPC e dei Paesi IDA-only.

2. La stipula e l'efficacia degli accordi di cui al comma 1, è subordinata:

a) alla firma di un'intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi ed al conseguente accordo bilaterale di rinegoziazione;

b) alla verifica del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, ed alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 25 luglio 2000, n. 209.

3. Le condizioni di cui alla lettera *b)* del comma 2, si ritengono soddisfatte se:

a) il Paese beneficiario non è destinatario, al momento, di deliberazioni adottate dalle organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare Nazioni unite e Unione europea), relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie;

b) il Paese beneficiario ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) oppure un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

4. Nei casi di conversione del debito, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo bilaterale, oltre alla verifica delle condizioni di cui al comma 3, deve contenere l'indicazione dei progetti, conformi all'articolo 3, comma 3, della citata legge, da attuare con il risparmio conseguito, nonché delle modalità dell'eventuale partecipazione alla loro realizzazione degli enti ed organizzazioni che abbiano raccolto liberalità per operazioni di conversione.

Art. 4.

Contenuti dell'accordo

1. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono:

a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di annullamento;

b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di annullamento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209;

c) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;

d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.

Sospensione degli accordi

1. L'uso illecito degli aiuti di cui alla legge 25 luglio 2000, n. 209, consiste nel venir meno del rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 2, della legge stessa. L'accertamento dell'uso illecito compete al Ministero degli affari esteri.

2. Nel caso di accertamento di uso illecito degli aiuti la sospensione dell'accordo è preceduta da una consultazione, multilaterale o bilaterale, con il Governo beneficiario finalizzata all'acquisizione di eventuali, ulteriori elementi di valutazione. La consultazione si intende svolta con esito negativo se il Governo beneficiario non dà seguito alla richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. La sospensione è disposta dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Capo II

ALTRI PAESI DEBITORI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 6.

Stipula e contenuto degli accordi

1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula, ai fini della riduzione del debito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000, accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorità dei Paesi interessati nel pieno rispetto delle intese tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi.

2. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono:

a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di riduzione;

b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di riduzione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 7.

Crediti assicurati

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione ai Paesi partecipanti al Club di Parigi, può stipulare accordi intergovernativi bilaterali con i Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m)*, *n)* e *o)*, per la riduzione, rinegoziazione o conversione dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* della citata legge, nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia, come stabilito dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.

2. L'eventuale quota non assicurata o garantita, con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, può formare oggetto degli accordi di cui al comma 1, del presente articolo.

3. Per gli interventi di riduzione o rinegoziazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a),* della legge 25 luglio 2000, n. 209, si applicano, in relazione all'appartenenza del Paese interessato alla categoria IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC, oppure altri Paesi debitori in via di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m)*, *n)* e *o)*, le disposizioni previste in materia dal presente regolamento.

4. Per gli interventi di conversione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b),* della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo intergovernativo bilaterale dovrà contenere:

a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di conversione;

b) la descrizione degli obiettivi, degli strumenti, delle modalità e dei tempi di realizzazione dell'investimento per lo sviluppo, nonché le modalità di creazione ed amministrazione dell'eventuale Fondo di contropartita e la composizione del relativo Comitato di gestione;

c) la menzione del soggetto o dei soggetti attuatori, che devono essere individuati tra enti e organizzazioni che abbiano promosso con successo raccolte di fondi documentate per la realizzazione di operazioni rientranti nelle finalità della menzionata legge n. 209 del 2000, nonché la menzione dell'ammontare finanziario da essi messo a disposizione per finanziare o per concorrere al finanziamento degli investimenti di cui al comma 4, lettera *b)*;

d) le clausole di condizionalità ambientale ed economico-sociale;

e) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;

f) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 5.

5. Per gli interventi di conversione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c),* della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo intergovernativo bilaterale dovrà contenere:

a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di conversione;

b) l'impegno del Paese interessato ad impiegare i risparmi ottenuti per il perseguimento delle finalità e alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, attraverso l'eventuale costituzione di un Fondo di contropartita, il cui Comitato di gestione sia composto anche da rappresentanti della società civile locale;

c) i contenuti e la periodicità del flusso di informazioni necessario al monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo;

d) la procedura per la sospensione dell'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 5.

Art. 8.

Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie

1. In caso di catastrofi naturali o gravi crisi umanitarie, come definite nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, su proposta del Ministero degli affari esteri, sentito il Paese o i Paesi interessati, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può annullare, totalmente o parzialmente, il debito derivante da crediti di aiuto, quando l'operazione comporti un effettivo alleviamento delle condizioni delle popolazioni interessate.

2. L'annullamento è comunicato ai Paesi partecipanti al Club di Parigi ed al Paese o ai Paesi interessati per il tramite dei normali canali diplomatici.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2001

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Ministro degli affari esteri
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 376

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il titolo della legge 25 luglio 2000, n. 209, è riportato nelle premesse del decreto.

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000, è il seguente:

«1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli

accordi di attuazione della presente legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *c),* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», è il seguente:

«1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;».

— L'art. 4, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, così recita:

«2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1 della citata legge n. 209 del 2000, è il seguente:

«1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, è il seguente:

«2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) sono annullati con le modalità di cui all'art. 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà.».

Note all'art. 2:

— Per il comma 2, dell'art. 1 della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 209 del 2000:

«3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale «Programma HIPC» (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.».

— L'art. 2, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, così recita:

«2. I crediti di cui al comma 1, lettera *b)*, (ossia i crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane *n.d.r*), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:

a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;

b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purché effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;

c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della società civile locale.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b),* della citata legge n. 209 del 2000:

«Art. 2 *(Crediti annullabili)*. — 1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'art. 1, relativi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane;

b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 1.

— L'art. 3, comma 3, della citata legge n. 209 del 2000, così recita:

«3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della citata legge n. 209 del 2000, si veda in note all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, è il seguente:

«2. L'annullamento può essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, è riportato nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000, è riportato nelle note all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, è riportato nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«1. Dalla data del pagamento, l'Istituto - (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) *n.d.r.*) - è surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 2.

01G0240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 3 maggio 2001.

Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni ai beni appartenenti al patrimonio culturale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile e di organizzazione funzionamento ed attività del servizio sismico nazionale al Ministro dell'interno;

Visti i decreti numeri di repertorio 4236 e 133, rispettivamente datati 24 novembre 1999 e 23 gennaio 2001 con i quali è stato costituito un gruppo di lavoro per la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali e sono stati stabiliti i compiti ad esso affidati;

Considerato che tra i compiti affidati al gruppo di lavoro vi è la predisposizione di modelli di rilevamento e censimento delle condizioni, risorse e vulnerabilità del patrimonio culturale nazionale;

Ravvisata la necessità di dotare le strutture tecnico amministrative dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché delle organizzazioni di volontariato di apposite schede per la rilevazione dei danni ai beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio culturale nazionale;

Viste le schede elaborate dal citato gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dei rischi naturali, predisposte d'intesa con gli organismi tecnici interessati;

Ritenuto che l'attività di rilevazione dei danni in conseguenza di eventi calamitosi è efficace se eseguita tempestivamente e sulla base di criteri uniformi;

Considerato che l'attività e la formalizzazione dei conseguenti atti istruttori del citato gruppo di lavoro è basata sull'esperienza e sulla conoscenza dei dati acquisiti nel corso delle verifiche tecniche effettuate in occasione della crisi sismica che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria nel settembre 1997, nonché in altri più recenti eventi calamitosi che hanno interessato gran parte del territorio nazionale;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le allegate schede di rilevamento dei danni ai beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Art. 2.

1. Le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali provvederanno a dotare le proprie strutture delle allegate schede che dovranno essere compilate in occasione di eventi calamitosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della
protezione civile
BIANCO

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
MELANDRI

ALLEGATO

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n.133 del 23 gennaio 2001)

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI – DANNO AI BENI MOBILI

MODELLO C – BM

C_1

Data	N° progressivo	N° Scheda (a cura dell'ufficio)

C_2 - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	Nome
Ente/ufficio di appartenenza	
☎	Fax
E-Mail:	

C_3 - RIFERIMENTO SCHEDA DEL DANNO ALLE CHIESE

N° Scheda	Data	Compilatore

C_4 - MANUFATTO

Numero d'ordine		N° Scheda di riferimento edificio	
N° catalogo generale MBAC		N° Scheda regione	
N° Scheda Enti locali		N° Scheda Curia	

C_5 - LUOGO DI COLLOCAZIONE (CONTENITORE)

Denominazione bene:	
Tipologia: ❑ chiesa ❑ palazzo ❑ castello ❑ Convento ❑ altro	
Proprietà:	☎
Utilizzatore:	☎
Specificazione[1]	

$C_{5.1}$ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA DEL CONTENITORE

Regione	Istat	*Indirizzo* 1 ○ via 2 ○ corso 3 ○ vicolo 4 ○ piazza 5 ○ località
Provincia	Istat	
Comune	Istat	
Località	Istat	num.civico
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio

C_6 - IDENTIFICAZIONE

Oggetto	
Soggetto	
Descrizione	
Datazione	anno secolo epoca
Ambito culturale	
Autore	
Misure[2] (in cm.)	H *altezza* / P *profondità* / L larghezza / D diametro

C_7 - TIPOLOGIA

Amovibile ❑	Inamovibile ❑

Opera isolata ❑	Serie ❑	Frammento ❑

C_{7-1} - Opera composta di elementi separati o giustapposti

Dittico/Trittico ❑	Polittico ❑	Paliotto/dossale ❑	Cuspide coronamento ❑
Pilastro/lesena ❑	Predella ❑	Altro	

C_{7-2} - Altre denominazioni

Croce ❑	Cassone (*fronte di*) ❑	Anta (*di organo*) ❑	Stendardo/bandiera ❑
Pannello di soffitto ❑	Sovrapporta ❑	Altro	

C_8 - MATERIALI

$C_{8.1}$ - Supporto

Tela	❑	Carta	❑	Metallo	❑
Legno-specie naturale	❑	Pergamena	❑	Vetro	❑
Legno-industriale	❑	Lastre di pietra	❑	Cuoio	❑
Altro					❑

$C_{8.2}$ - Telaio

Ligneo	❑	Rigido	❑	Mobile (per sforzo a contrasto)	❑
Metallico	❑	Scomponibile	❑	Altro	

$C_{8.3}$ - Cornice

Solidale al supporto o parte integrante di esso	SI ❑	NO ❑	Vincolata rigidamente	SI ❑	NO ❑
Altro					❑

$C_{8.4}$ - Strutture di sostegno[3] *(per dipinti su tavola)*

Parchettature[4]	❑	Telaio[5]	❑	Altro	❑
Poggia su base murale a staffe	❑			Accatastato	❑

$C_{8.5}$ - Tipo di appoggio e/o di ancoraggio

Ancorato a parete o a strutture architettoniche	❑	Appoggiato al suolo	❑
Poggia su staffe fissate nella muratura	❑	Accatastato	❑
Inserito entro vano incassato	❑	Altro	❑

$C_{8.6}$ - Tipo di vincolo

Vincolo indiretto (corde o fili metallici)	❑	Vincolo diretto[6]	❑
Murato	❑	Mensole d'appoggio	❑

C_9 - PRINCIPALI DANNI PRIMA DELL'EVENTO (Se rilevabili)

$C_{9.1}$ - Supporto

Lesioni (Pietra, metallo, vetro)	❑	Strappi (tela, carta, pergamena, cuoio)	❑
Fenditure (Telaio, cornice, pergamena, cuoio)	❑	Lacerazioni (tela, carta, pergamena, cuoio)	❑
Deformazioni (Tavola, scultura lignea)	❑	Mancanze (assottigliamento, mutilazioni)	❑
Rilassamento (tela, carta, pergamena, cuoio)	❑	Bruciature	❑
Attaccato da insetti (tela, carta, pergamena, legno)	❑	Macchie di umidità	❑
Altri			❑

$C_{9.2}$ - Strati preparatori e pellicola pittorica

Decoesione o distacco della preparazione[7]	❑	Distacchi a scaglie del colore	❑
Polverizzazione del colore	❑	Macchie di umidità	❑
Cadute del colore	❑	Tracce di bruciature	❑
Efflorescenza di origine biologica	❑	Altro	❑

C_{10} - DANNI CONSEGUENTI ALL'EVENTO CALAMITOSO

Lesione ❑ Passante ❑ Profonda ❑ Superficiale ❑		Imbibimento ❑ Totale ❑ Parziale ❑ Prolungato ❑ Momentaneo ❑	
Deformazione	❑	Fenditura	❑
Frammentazione	❑	Buchi	❑
Lacerazione	❑	Decoesione o distacco della preparazione e/o della pellicola pittorica	❑

C_{11} - MOTIVI OSTATIVI ALLA RIMOZIONE

Vincoli fisici[8]	SI ☐ NO ☐	Impedimenti a causa dell'evento	SI ☐ NO ☐
Impedimenti alla rimozione[9]	SI ☐ NO ☐	Indisponibilità di adeguati depositi	SI ☐ NO ☐

C_{12} - PROTEZIONE IN LOCO

Copertura con materiali rigidi	SI ☐ NO ☐	Riadesioni parti staccate	SI ☐ NO ☐
Copertura con materiali impermeabili	SI ☐ NO ☐	Puntellamenti	SI ☐ NO ☐
Altro			☐

C_{13} - PROVVEDIMENTI PER LA RIMOZIONE

Rimozione[10]	SI ☐ NO ☐	Deposito temporaneo	____________
Disinfestazione	SI ☐ NO ☐	A temperatura controllata	SI ☐ NO ☐
Imballaggio	SI ☐ NO ☐	Ad umidità controllata	SI ☐ NO ☐

C_{14} - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto (per opere tridimensionali allegare diverse foto)	Neg	Dia	Rullino n°	Fotogr. n°
1 -	☐	☐	___	__
2 -	☐	☐	___	__
3 -	☐	☐	___	__
4 -	☐	☐	___	__
5 -	☐	☐	___	__

C_{15} – QUANTIFICAZIONE DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALL'OPERA D'ARTE

$C_{15.1}$ - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

....

....

....

$C_{15.2}$ - Descrizione danno

....

....

....

$C_{15.3}$ - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili (In caso di più opere d'arte da sgomberare, unire le schede individuali – indicando sulla prima pagina il numero delle opere d'arte - e stimare un unico costo)

....

....

....

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€ ___ ___) Lire ___ ___ ___

$C_{15.4}$ – Descrizione delle opere di conservazione e restauro

....

....

....

STIMA DEL COSTO PER LE OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

(€ ___ ___) Lire ___ ___ ___

C_{16} - Note

....
....
....
....

C_{17} - ELABORATI GRAFICI (pianta, prospetto, illustrazione di lesioni agli apparati decorativi, ecc.)
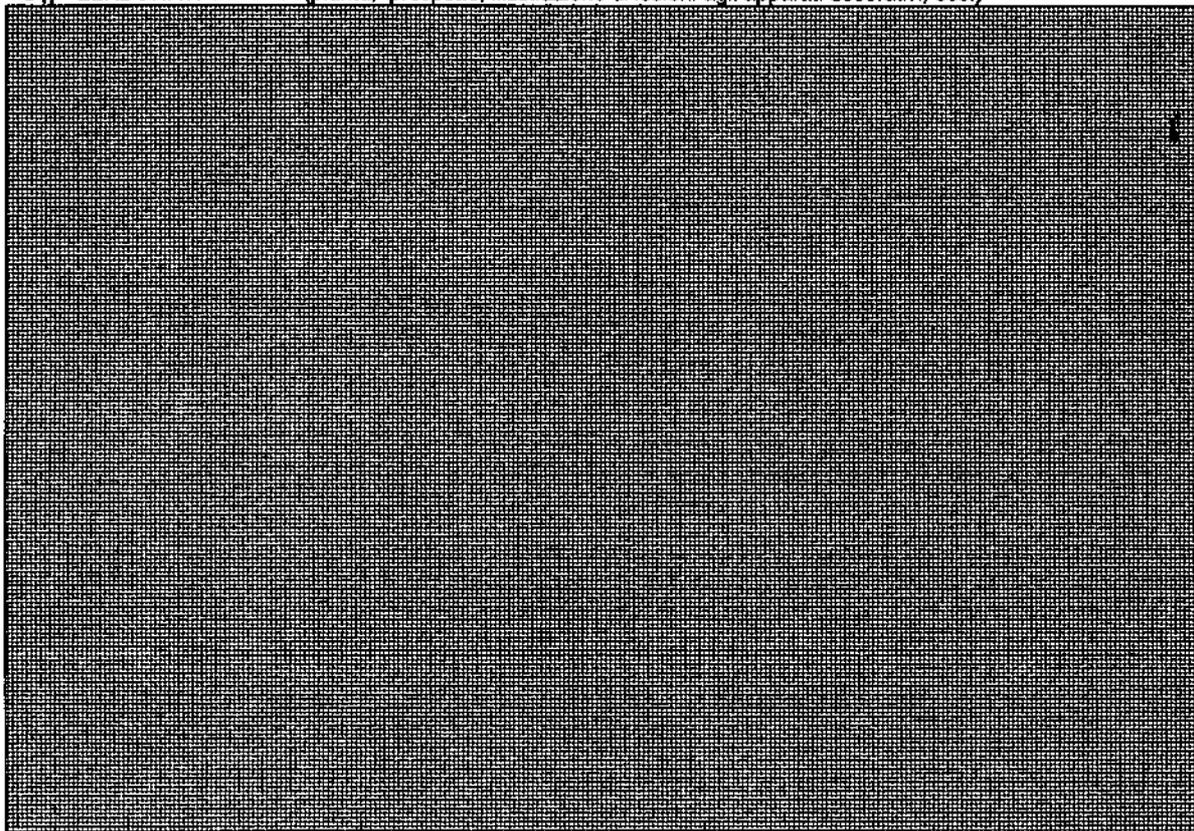
C_{17} -. SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA	C.O.M.	SQUADRA N.

Componenti della squadra

Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza

[1] Se chiesa specificare il luogo di collocazione - Es.: prima cappella della navata destra

[2] In caso di tele considerare anche la cornice, se si tratta di opere plastiche considerare anche il piedistallo

[3] Si intendono opere di restauro effettuate sull'opera

[4] Intervento di restauro consistente nell'applicazione sul retro di un dipinto su tavola, di una serie di elementi in legno o metallo, generalmente a griglia, collegati elasticamente fra di loro e con il supporto dell'opera. Questa struttura costituisce parte integrante dell'opera stessa.

[5] Elemento rigido che tiene tesa una tela

[6] Incastri mobili sul tergo, incastri fissi perimetrali, perni, viti e chiodi.

[7] Discontinuità tra supporto e strato di colore sottostante

[8] Le gravi condizioni dell'opera potrebbero impedirne la rimozione

[9] Presenza di strutture di protezione da furto o vandalismi - Es. cancelli, teche microclimatiche non asportabili, vetri antisfondamento, ecc.

[10] Rimozione tramite appropriati contenitori e mezzi di trasporto

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n.133 del 23 gennaio 2001)

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI – DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A – DC
Prima sezione

A_1

Data __ __ ____	N° progressivo ___	N° Scheda ______ (a cura dell'ufficio)

A_2 - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso ❑		Bene individuo ❑
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti __	Codice livello superiore ____________

A_3 - OGGETTO

Denominazione bene:						
Denominazione storica:						
Datazione: anno ____	secolo __	epoca ________	Ultima trasformazione ____			
Tipologia:	❑ chiesa	❑ palazzo	❑ castello	❑ torre	❑ bene archeologico	❑ altro
Pianta:	❑ regolare	❑ con cortili	❑ ad ali aperte	❑ lineare	❑ altro	
Proprietà:				☎		
Utilizzatore:				☎		

A_4 - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	❑	Museo	❑
Culto	❑	Uffici	❑
Abitazione	❑	Servizi	❑
Turismo	❑	Altro ❑	

A_5 - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI ❑ NO ❑	Abitazione principale	SI ❑ NO ❑

A_6 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	Istat __	*Indirizzo* 1 ○ via 2 ○ corso 3 ○ vicolo 4 ○ piazza 5 ○ località num.civico ____
Provincia	Istat ___	
Comune	Istat ______	
Località		

Sezione censuaria _____	N° complesso o aggregato _____	N° edificio ____

Foglio ____	Data __ __ ____	Particelle ___ ___	Sub. ____

A_7 - COORDINATE UTM

Quadrante ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	Longitudine Est (x) ⌊⌋⌊⌋° ⌊⌋⌊⌋'	Latitudine Nord(y) ⌊⌋⌊⌋° ⌊⌋⌊⌋'
Lettura GPS		SI ☐ NO ☐

A_8 - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI
In piano	☐
Su rilievo / su cresta / su vetta	☐
Su riporto	☐
In pendio / su versante	☐
Avvallamento	☐

A_9 - CONTESTO URBANO

	SI
Area agricola	☐
Area industriale - commerciale	☐
Centro urbano	☐
Periferia urbana	☐
Altro ☐	

A_{10} - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☐	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☐	☐
Accesso carrabile	☐	☐	Parcheggio nelle vicinanze	☐	☐
Accesso con mezzi pesanti	☐	☐	Spazi aperti a disposizione	☐	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	☐	Altro ☐		

A_{11} - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insediamento minacciato da frana	☐	☐	☐
Insediamento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Insediamento soggetto ad altre minacce naturali	☐	☐	☐

A_{12} - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Mosaici	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Stucchi	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Dipinti mobili su vario supporto	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Arazzi	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Altari / statue	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Reperti archeologici	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Libri / Stampe	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Manufatti in carta e pergamena	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋
Altri (specificare)	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋

A_{13} - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	☐	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋
2 -	☐	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋
3 -	☐	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋
4 -	☐	☐	☐	⌊⌋⌊⌋⌊⌋	⌊⌋⌊⌋

A_{14} - COMPILATORE SCHEDA

Cognome ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	Nome ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	
Ente/ufficio di appartenenza ⌊⌋		
☎ ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	Fax ⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋⌊⌋	E-Mail:

MODELLO A – DC
Seconda sezione

A_{15} - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente ❑	Bene individuo ❑

A_{16} - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda ⌴⌴⌴⌴⌴⌴	Data ⌴⌴ ⌴⌴ ⌴⌴⌴⌴	Rilevatore ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴

A_{17} - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia ❑	Cattedrale/Duomo ❑	Santuario ❑	Altro ❑ ....

A_{18} - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano ❑	Settimanale ❑	Saltuario ❑	Abbandonata ❑	Affollamento ❑

A_{19} - POSIZIONE

Isolata ❑	Corpi bassi annessi ❑	Estremità o angolo ❑	Nel contesto urbano ❑	Nel centro storico ❑

A_{20} - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono ❑	Discreto ❑	Scadente ❑	Pessimo ❑	In corso lavori ❑	
Eventuali precedenti lesioni esistenti	NO ❑	SI ❑	Limitate ❑	Estese ❑	Gravi ❑

A_{21} - DANNO SISMICO (consultare A_{32} – Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)
0 - ❑❑❑❑❑ assenza di danno **1 - ■❑❑❑❑ danno lieve** **2 - ■■❑❑❑ danno moderato**
3 - ■■■❑❑ danno medio **4 - ■■■■❑ danno grave** **5 - ■■■■■ crollo**

1	**RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA**	❑
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI	❑❑❑❑❑
2	**MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA**	❑
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FACCIATA	❑❑❑❑❑
3	**MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA**	❑
danno	LESIONI INCLINATE *(TAGLIO)* - LESIONI VERTICALI O ARCUATE *(ROTAZIONE)*	❑❑❑❑❑
4	**RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO**	❑
danno	LESIONI NEGLI ARCONI *(CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA)* - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	❑❑❑❑❑
5	**RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE**	❑
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	❑❑❑❑❑
6	**VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE**	❑
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	❑❑❑❑❑
7	**VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO**	❑
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	❑❑❑❑❑
8	**ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)**	❑
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI	❑❑❑❑❑
9	**CUPOLA O TIBURIO**	❑
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURO O NELLA LANTERNA	❑❑❑❑❑
10	**RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)**	❑
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI	❑❑❑❑❑
11	**RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE (O DEL PRESBITERIO)**	❑
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE	❑❑❑❑❑

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE	❑
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE	❑❑❑❑❑
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI	❑
danno	LESIONI INCLINATE *(SINGOLE O INCROCIATE)* - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI *(VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)*	❑❑❑❑❑
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA	❑
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO	❑❑❑❑❑
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITA' PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)	❑
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO	❑❑❑❑❑
16	TORRE CAMPANARIA	❑
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI *(ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)*	❑❑❑❑❑
17	CELLA CAMPANARIA	❑
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI	❑❑❑❑❑
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)	❑
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO	❑❑❑❑❑

A_{22} - INDICE DI DANNO

n = ⎿⏌⎿⏌ (numero dei meccanismi possibili) d = ⎿⏌⎿⏌ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n$ = ⎿⏌⎿⏌

A_{23} - AGIBILITA'

Agibile ❑	Inagibile ❑

Parzialmente agibile ❑	Agibile con provvedimenti ❑	Temporaneamente inagibile ❑	Inagibile per cause esterne ❑
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	❑ Verifica più accurata ❑ Si consiglia visita di esperti ❑ Altro	Indicare le cause esterne
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

A_{24} – TIPO DI VISITA

Completa ❑	Parziale ❑	Solo dall'esterno ❑	Motivi ostativi ....

A_{25} - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

	PROVVEDIMENTI	*	**		PROVVEDIMENTI	*	**
1	Revisione manto di copertura	❑	❑	8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	❑	❑
2	Copertura provvisoria	❑	❑	9	Monitoraggio	❑	❑
3	Puntellamenti	❑	❑	10	Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	❑	❑
4	Rimozione delle macerie	❑	❑	11	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	❑	❑
5	Transennamenti / recinzioni / protezioni	❑	❑	12	Sgombero opere d'arte mobili	❑	❑
6	Consolidamenti localizzati	❑	❑	13	Raccolta sistematica dei frammenti	❑	❑
7	Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	❑	❑	14	Ricovero e protezione dei frammenti	❑	❑

A_{26} - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE *(scheda dettagliata a parte)*

$A_{26.1}$ - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

...

...

...

$A_{26.2}$ - Descrizione danno

...

...

...

$A_{26.3}$ - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

... SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☐

...

...

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€ ___ ___) Lire ___ ___ ___

A_{27} - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

$A_{27.1}$ - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

...

...

...

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€ __ ___ ___) Lire ___ ___ ___ ___

$A_{27.2}$ - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

...

...

...

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€ __ ___ ___) Lire ___ ___ ___ ___

$A_{27.3}$ - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. **"a finire"**)

...

...

...

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€ ___ ___) Lire ___ ___ ___

A_{28} - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

...

...

...

...

...

...

A_{29} - DATI DIMENSIONALI (stimati ☐ rilevati ☐)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. _|_|_|	Lunghezza mt. _|_|_|	Superficie mq. _|_|_|_|	Altezza media mt. _|_|_|
Abside	Larghezza mt. _|_|_|	Lunghezza mt. _|_|_|	Superficie mq. _|_|_|_|	Altezza media mt. _|_|_|
Facciata principale	Larghezza mt. _|_|_|	Altezza mt. _|_|_|	Superficie mq. _|_|_|_|	
Campanile	Larghezza mt. _|_|_|	Lunghezza mt. _|_|_|		Altezza mt. _|_|_|
Coperture chiesa	Larghezza mt. _|_|_|	Lunghezza mt. _|_|_|	Superficie mq. _|_|_|_|	Altezza massima mt. _|_|_|

A_{30} - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A_{31} - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA	C.O.M.	SQUADRA N.

Componenti della squadra

Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza

A32 - ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE CHIESE
1. RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA
2. MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA
3. MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA
4. RISPOSTA TRASVERSALE DI AULA O TRANSETTO
5. RISPOSTA LONGITUDINALE NAVATA CENTRALE
6. VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE
7. VOLTE NAVATE LATERALI E TRANSETTO
8. ARCHI TRIONFALI
9. CUPOLA O TIBURIO
10. RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ

11. RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE

12. VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE

13. ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI

14. MARTELLAMENTO DELLA COPERTURA

15. INTERAZIONI IN PROSSIMITA' DI IRREGOLARITA' PLANO-ALTIMETRICHE

16. TORRE CAMPANARIA

17. CELLA CAMPANARIA

18. AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)

G N D T

SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

01A5371

ORDINANZA 10 maggio 2001.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il proseguimento degli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3135).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;

Viste le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000 e n. 3110 del 1° marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;

Viste le leggi 11 dicembre 2000, n. 365, articoli 4 e 4-*bis*, e 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 5;

Viste le segnalazioni relative agli ulteriori fabbisogni finanziari per gli interventi necessari al superamento dell'emergenza trasmesse dalle regioni e dalle province autonome colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le note prot. n. APC/432/2001/dir del 3 aprile 2001, n. APC/496/2001/dir del 18 aprile 2001, n. APC/501/2001/dir del 19 aprile 2001 e n. APC/535/2001/dir del 3 maggio 2001, del direttore dell'Agenzia di protezione civile, con le quali è stato delineato il percorso tecnico-amministrativo per l'adempimento di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3110/2001 e sono stati definiti, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, i criteri di valutazione delle relative esigenze prioritarie;

Tenuto conto degli esiti delle riunioni svoltesi in data 22 marzo 2001, in Roma presso la sede della regione Piemonte, e 19 aprile 2001, in Roma presso la sede del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che occorre procedere nell'attività di superamento dell'emergenza assegnando ulteriori risorse per gli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza previsti nei piani generali predisposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'ordinanza n. 3090/2000, riservando una quota fino al 20% di tali risorse all'eventuale avvio dell'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 365/2000 a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate, in attesa del riparto complessivo delle residue risorse disponibili;

Acquisite le intese delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota prot. n. 012898 del 20 aprile 2001, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo ha segnalato le precarie condizioni di alcuni tratti della cinta muraria della città dell'Aquila, con conseguente incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota prot. n. APC/540/2001/dir del 3 maggio 2001, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha incaricato il gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali di effettuare un sopralluogo per verificare le condizioni statiche della cinta muraria della città de L'Aquila, a seguito della citata nota della competente Soprintendenza;

Viste le note prot. n. EME/15682/COM.136/48 del 7 maggio 2001 e prot. n. EME/16164/COM.136 del 10 maggio 2001, con le quali il presidente del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali ha trasmesso l'esito del sopralluogo effettuato in data 5 maggio 2001, evidenziando una situazione di grave rischio in alcuni tratti della cinta muraria della città de L'Aquila e indicando l'urgenza di eseguire alcune opere di consolidamento;

Vista la propria ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997;

Ritenuto di disporre l'urgente realizzazione degli interventi di consolidamento urgente dei tratti a maggiore rischio della cinta muraria della città de L'Aquila segnalati dal gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali ricorrendo alle disponibilità finanziarie di cui alla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi prioritari più urgenti contenuti nei piani generali straordinari per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico di cui all'ordinanza n. 3090/2000, e successive modifiche ed integrazioni, sono assegnate alle sottoelencate regioni e province autonome le seguenti ulteriori somme: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 40 miliardi; regione Piemonte: lire 380 miliardi; regione Liguria: lire 140 miliardi; regione Lombardia: lire 30 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 117 miliardi; regione Toscana: lire 115 miliardi; regione del Veneto: lire 33 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 33 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 22 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 30 miliardi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e ai sensi dell'art. 144, comma 5, della legge n. 388/2000, il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a concedere, a decorrere dal 1° gennaio 2002, contributi annui alle regioni e alle province autonome nei sottoelencati limiti, per l'attivazione, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, di mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito privati: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 2 miliardi; regione Piemonte: lire 26 miliardi; regione Liguria: lire 12,4 miliardi; regione Lombardia: lire 2,3 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 7,5 miliardi; regione Toscana: lire 9 miliardi; regione del Veneto: lire 2,9 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 1,5 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 1,1 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 2,3 miliardi.

3. Ove le regioni e le province autonome facciano ricorso al finanziamento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa è autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1° gennaio 2002.

4. Le regioni e le province autonome hanno la facoltà di destinare fino al 20% delle risorse assegnate con il presente articolo per la concessione di contributi spettanti ai soggetti privati ed alle attività produttive danneggiate ai sensi degli articoli 4 e 4-*bis* della legge n. 365/2000.

5. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano-stralcio contenente l'indicazione degli interventi già compresi nei piani generali di cui all'ordinanza n. 3090/2000, e successive modifiche ed integrazioni, che si intendono finanziare con le risorse assegnate con il presente articolo. Il piano stralcio può comprendere anche interventi finanziati con risorse finanziarie provenienti da altre fonti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza si provvede con le disponibilità di cui all'unità previsionale di base 20.1.2.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2002 e 2003, secondo la seguente ripartizione: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 25 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003; regione Piemonte: lire 230 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 150 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003; regione Liguria: lire 80 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 60 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003; regione Lombardia: lire 15 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003; regione Emilia-Romagna: lire 67 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 50 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003; regione Toscana: lire 60 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 55 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003; regione del Veneto: lire 18 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 18 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003; provincia autonoma di Trento: lire 12 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 10 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003; provincia autonoma di Bolzano: lire 15 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 2003.

2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1, possono anticipare le somme equivalenti allo scopo di provvedere ad eventuali erogazioni che si rendessero necessarie disporre a favore dei soggetti attuatori degli interventi prima degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, quantificato in complessive lire 67 miliardi annui, si provvede con le disponibilità di cui all'unità previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9332) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, con imputazione allo stanziamento previsto dall'art. 144, comma 5, della legge n. 388/2000.

Art. 3.

1. Per gli interventi urgenti diretti alla messa in sicurezza dei tratti a maggiore rischio della cinta muraria della città de L'Aquila di cui in premessa, nonché per la redazione di un piano di interventi di manutenzione straordinaria urgente è assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo un contributo di lire 3.000 milioni. All'onere si provvede con le disponibilità di cui all'unità previsionale di

base 20.1.2.2 (cap. 9339 - dissesti idrogeologici) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001.

2. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti, per la relativa approvazione, all'esame del comitato tecnico amministrativo istituito presso il Dipartimento della protezione civile, di cui all'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la redazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 si applicano le linee-guida adottate dal comitato di cui al comma 3.

4. Per l'affidamento degli interventi di cui al comma 1, che devono essere completati entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del comitato di cui al comma 3, è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle norme specificate nell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle predette norme.

5. La Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo è altresì autorizzata a ricorrere alle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 anche per l'attuazione di interventi aventi le medesime finalità e finanziati a carico di altri stanziamenti.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A5454

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 aprile 2001.

Parametri e modalità per l'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva degli enti dissestati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 256 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta le modalità della liquidazione e del pagamento della massa passiva rilevata dagli organi straordinari della liquidazione nel corso della procedura prevista per il risanamento finanziario degli enti dissestati;

Visto il comma 12 del citato art. 256 che prevede, nel caso di insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, che il Ministro dell'interno, possa stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato;

Visto l'art. 255, comma 4, del testo unico il quale indica le modalità di calcolo della rata di ammortamento relativa all'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato per il risanamento degli enti dissestati;

Visto l'art. 255, comma 5, del testo unico in base al quale il Fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario e le eventuali disponibilità residue del Fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo art. 256;

Considerato che gli importi di cui al comma 4 del citato art. 255 sono stanziati annualmente sul capitolo 7232 relativo all'unità previsionale di base del Ministero dell'interno - Amministrazione civile 3.2.1.2. finanziamento enti locali;

Rilevato che non tutti gli enti dissestati per raggiungere il risanamento finanziario utilizzano interamente il contributo a loro disposizione e che la gestione della liquidazione termina con l'approvazione da parte dell'organo della liquidazione del rendiconto con il quale si determina la chiusura del risanamento stesso con l'evidenziazione delle eventuali economie;

Atteso che dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, le eccedenze di mutuo a carico dello Stato nonché le maggiori entrate nella massa attiva o diminuzioni di quella passiva devono essere riversate dagli organi straordinari della liquidazione sul capo X - capitolo 2368, relativo ad entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica iscritto nell'unità previsionale di base 6.2.2 «prelevamenti da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari»;

Visto il citato comma 5 dell'art. 255 in base al quale devono essere definiti con decreto del Ministro dell'interno, i parametri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo costituito come sopra descritto con priorità nell'assegnazione agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione

È istituito il Fondo ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del testo unico emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

Finalità

Il Fondo è finalizzato all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 256 del citato testo unico e per insufficienza della massa attiva non diversamente rimediabile come previsto dal comma 12 del predetto art. 256.

Art. 3.

Ambito soggettivo

I soggetti ammissibili alla fruizione delle eventuali disponibilità del Fondo sono gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto i cui organi straordinari della liquidazione non hanno presentato il rendiconto finale previsto dall'art. 256, comma 11, del testo unico.

Art. 4.

Accesso al Fondo

La richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario della liquidazione dell'ente locale deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto per i dissesti già *in itinere* ovvero, per gli enti che dichiareranno il dissesto, contestualmente alla presentazione del piano di estinzione dei debiti da parte dell'organo straordinario della liquidazione. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta la partecipazione al Fondo determinatosi nell'anno successivo.

Unitamente alla richiesta dovrà essere fornita la delibera di consiglio nonché l'attestazione debitamente compilata allegata al presente decreto sottoscritta dal sindaco dell'ente, dall'organo straordinario della liquidazione, dai responsabili dei servizi addetti al patrimonio e dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 5.

Determinazione del Fondo

Il Fondo è costituito dall'ammontare di tutte le quote stabilite dall'art. 255, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, non utilizzate dagli enti i cui piani di estinzione sono stati approvati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, e delle economie di mutuo riversate dagli stessi allo Stato.

La disponibilità del Fondo, da stabilirsi al 31 dicembre di ogni anno, sarà destinata agli enti richiedenti e legittimati dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, all'assunzione di mutui integrativi con la Cassa depositi e prestiti autorizzati dal Ministero dell'interno, con oneri a totale carico dello Stato. Per l'anno 2001 la disponibilità del Fondo è fissata al 30 giugno 2001.

Art. 6.

Ripartizione

Sono legittimati a partecipare alla ripartizione del Fondo, sulla base dei parametri indicati negli articoli seguenti, gli enti che dimostrano di non potere far fronte con ulteriori interventi a carico del proprio bilancio al pagamento delle passività residue dopo l'utilizzo della massa attiva realizzata nella gestione della liquidazione.

Art. 7.

Parametri di ripartizione

I parametri ai fini della partecipazione alla ripartizione del Fondo istituito ai sensi del comma 5 dell'art. 255 del testo unico sono i seguenti:

Primo parametro:

indice di degrado socioeconomico ai sensi dell'art. 37, terzo comma, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, variabile da 0 (minimo degrado) a 10 (massimo degrado).

Secondo parametro:

rapporto tra l'impegno delle risorse proprie dell'ente già destinate al finanziamento della massa passiva (massa attiva al netto del mutuo erariale) e il totale della massa passiva ammessa alla liquidazione così determinato:

< 2% = 1
>= 2% e < 4% = 2
>= 4% e < 6% = 3
>= 6% e < 9% = 4
>= 9% e < 12% = 5
>= 12% e < 15% = 6
>= 15% e < 18% = 7
>= 18% e < 21% = 8
>= 21% e < 24% = 9
>= 24% = 10

Terzo parametro:

debiti fuori bilancio procapite derivante dal rapporto tra massa passiva ammessa e popolazione di seguito determinato:

<£. 200.000 = 1
>= £. 200.000 <£. 400.000 = 2
>= £. 400.000 <£. 600.000 = 3
>= £. 600.000 <£. 800.000 = 4
>= £. 800.000 <£. 1.000.000 = 5
>= £. 1.000.000 <£. 1.200.000 = 6
>= £. 1.200.000 <£. 1.400.000 = 7
>= £. 1.400.000 <£. 1.600.000 = 8
>= £. 1.600.000 <£. 1.800.000 = 9
>= £. 1.800.000 = 10

Ouarto parametro:

indice demografico inversamente proporzionato al numero degli abitanti sulla base delle classi demografiche stabilite dall'art. 156, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando il parametro decrescente da 12 a 1, trasformato in indice da 1 a 10.

Art. 8.

Graduatoria

Ai fini della individuazione degli enti beneficiari viene stilata una graduatoria articolata sulla somma aritmetica dei quattro indici come calcolati secondo i parametri dell'art. 7. Il Fondo, al netto della somma richiesta dagli enti locali che non hanno usufruito dell'intero contributo a loro disposizione per i quali l'art. 255, comma 5, del testo unico stabilisce loro una priorità nell'assegnazione, dovrà essere ripartito secondo un sistema algoritmico sulla base delle richieste di ogni ente.

Roma, 9 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

ATTESTAZIONE ALLEGATA AL DECRETO N. 50186

RIEPILOGO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE

Totale della massa attiva della liquidazione £.......................................

- Fondo di cassa £............................
- Residui attivi £............................
- Quote residue di mutui £............................
- Provento vendita beni mobili £............................
- Provento vendita beni immobili £............................
- Provento cessione attività produttive £............................
- Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 255,comma 9) £............................
- Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 256, comma 5) £............................
- Mutuo a carico del bilancio comunale (art. 258, comma 2) £............................
- Avanzi di amministrazione £............................
- Altre entrate £............................
- Mutuo a carico dello Stato £............................

Totale della massa passiva ammessa alla liquidazione

(Compresi gli oneri della liquidazione) £.......................................

Differenza per la quale si richiede il mutuo integrativo £.......................................

I sottoscritti sotto la propria responsabilità dichiarano che:

a) il patrimonio disponibile mobiliare ammonta a £..............................
b) il patrimonio disponibile immobiliare ammonta a £..............................
c) il patrimonio disponibile delle attività produttive ammonta a £..............................
d) gli avanzi di amministrazione non vincolati dall'anno dell'ipotesi di bilancio ammontano a £..............................
e) il limite dell'importo massimo del mutuo a proprio carico (art. 255, comma 9, T.U.) ammonta a £..............................

Le somme destinate alla massa attiva della liquidazione sono differenti da quelle sopraindicate per i seguenti motivi:

a) ....
....
....

b)..
....
....

c)..
....
....

d)..
....
....

e)..
....
....

Il Sindaco

____

L'Organo straordinario della liquidazione ________ ________ ________________

I Responsabili dei servizi addetti al patrimonio ________ ________ ________________

Il Responsabile del servizio finanziario ________________

----------------------lì----------------------

01A5409

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 aprile 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A,* recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000 e 3 aprile 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la comunicazione del comune di Lisciano Niccone (Perugia) n. 932 del 22 marzo 2001, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi al comune medesimo;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/235 del 30 marzo 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire al comune di Lisciano Niccone, e che sulla base delle risultanze tecniche al comune medesimo, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti 2109 gradi-giorni, e di conseguenza la zona climatica E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Lisciano Niccone sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
PG	E	2109	314	Lisciano Niccone

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

01A5420

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 29 marzo 2001.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2001/2002. (Ordinanza n. 59).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 48 del 19 febbraio 1999, relativa all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media,

di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, relativa all'educazione in età adulta;

Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, concernente il regolamento recante norme in materia di obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre 2000, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 1° marzo 2001 e ritenuto sostanzialmente di accoglierlo, ferma restando, in relazione ai contenuti del medesimo circa il termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia, la necessità di assecondare le esigenze delle famiglie quanto alla prosecuzione delle attività in questione sino al 30 giugno;

Considerato, in relazione al disposto dell'art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, di dover determinare il calendario scolastico nazionale per l'anno 2001/2002;

Ordina:

Art. 1.

1. I direttori degli uffici scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 31 maggio 2001, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2. Per una opportuna conoscenza delle esigenze locali, i direttori dei predetti uffici organizzano apposite riunioni con i responsabili degli uffici scolastici periferici.

3. I consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni stabilita dai direttori degli uffici scolastici regionali nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative o didattiche, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell'anno stesso, delle attività educative o delle ore di lezione non svolte. In tale contesto è bene che i consigli di circolo e di istituto tengano conto di eventuali non prevedibili eventi che possono comportare la sospensione del servizio scolastico.

4. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Art. 2.

1. I collegi dei docenti, cui compete di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, deliberano, ai fini della scansione periodica della valutazione degli stessi, sulla suddivisione del periodo delle lezioni, considerando, in tale contesto, ove ritenuto coerente con l'azione educativa, anche la possibilità di seguire le ipotesi di scansione previste dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, in coordinamento con quelle eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'art. 139, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Detta deliberazione dovrà prevedere, altresì, momenti periodici e ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore, complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze, nonché adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento e di competenze degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.

4. È stabilito direttamente dai capi di istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché, ferma restando l'unicità delle relative sessioni per l'anno scolastico, degli esami, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

5. Le prove di esame conclusive dei corsi per l'educazione degli adulti istituiti ai sensi della ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, in relazione a progetti

finalizzati, vengono svolte al termine delle attività anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari.

Art. 3.

1. Le attività educative nella scuola dell'infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola secondaria superiore hanno termine il 30 giugno 2002.

2. Nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola secondaria superiore le lezioni hanno termine l'8 giugno 2002.

3. Relativamente alla scuola dell'infanzia, nel periodo successivo all'8 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

4. In data successiva al 30 giugno 2002 hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Le attività medesime possono aver termine oltre la predetta data:

nelle classi degli istituti tecnici e professionali dove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, progetti finalizzati al rientro degli adulti nel sistema formativo;

nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione;

nelle classi degli istituti professionali che svolgono percorsi formativi, a carattere modulare, destinati agli adulti;

nel caso di specifici progetti finalizzati all'educazione permanente degli adulti secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della citata ordinanza ministeriale n. 455/1997 o delle attività, a carattere modulare, organizzate dai centri territoriali istituiti a norma dell'ordinanza ministeriale medesima;

nel caso di realizzazione di progetti pilota di percorsi formativi integrati tra istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000.

Art. 4.

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 19 giugno 2002.

Art. 5.

1. In via eccezionale, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare i responsabili degli uffici scolastici periferici ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità.

2. L'autorizzazione è concessa sulla base di richieste, provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro, debitamente motivate quanto all'urgenza della riconversione dei lavoratori in rapporto all'offerta del lavoro.

3. I responsabili degli uffici scolastici periferici, sulla base dell'autorizzazione ricevuta, individuano, in ambito provinciale, la sede presso cui far effettuare il tipo di esami necessario e danno incarico al capo dell'istituzione scolastica prescelta di promuovere, nel rispetto delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.

4. Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali.

Art. 6.

1. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 301

01A5438

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 9 febbraio 2001.

Revoca del biglietto di ingresso per la visita del museo della via Ostiense.

IL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 749 del 29 gennaio 2001, con la quale la soprintendenza archeologica di Ostia ha proposto la revoca del biglietto d'ingresso di L. 4.000 nel museo della via Ostiense di Roma, in considerazione della limitata fruizione dello stesso e del conseguente esiguo introito anche in relazione alle spese di funzionamento della biglietteria;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 31 gennaio 2001;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta del soprintendente in considerazione delle motivazioni sopra esposte;

Decreta:

Il biglietto di L. 4.000 per la visita del museo della via Ostiense è revocato in considerazione dello scarso numero di visitatori e conseguente esiguo introito.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 169

01A5432

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso alla Galleria dell'accademia e opificio delle pietre dure di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2000, concernente il biglietto cumulativo per la visita della Galleria dell'accademia ed il museo dell'opificio delle pietre dure di Firenze;

Vista la nota n. 22369 del 28 dicembre 2000, con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto l'aumento del biglietto d'ingresso alla Galleria dell'accademia, da L. 12.000 a L. 15.000, in occasione della mostra dedicata a «La musica alla corte dei Granduchi» che si svolgerà dal 28 maggio all'11 novembre 2001;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 31 gennaio 2001;

Considerata la rilevanza culturale dell'iniziativa volta a promuovere la conoscenza del patrimonio dell'arte liutaria italiana da lungo tempo preclusa al pubblico;

Decreta:

In occasione della mostra «La musica alla corte dei Granduchi» che si svolgerà dal 28 maggio all'11 novembre 2001, il biglietto d'ingresso alla Galleria dell'accademia di Firenze sarà rideterminato in L. 15.000 (euro 7,65).

Durante il periodo della mostra il biglietto cumulativo introdotto con decreto ministeriale 6 novembre 2000 per la visita della Galleria dell'accademia e del museo dell'opificio delle pietre dure è sospeso.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 170

01A5433

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Forlì-Cesena.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000 con il quale il presidente della provincia di Forlì Cesena designa la sig.ra Eva Carbonari e il sig. Milad Basir rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Eva Carbonari e del sig. Milad Basir, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Forlì-Cesena;

Decreta:

La sig.ra Eva Carbonari e il sig. Milad Basir sono nominati rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Forlì-Cesena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Dati personali: Milad Jubran Elias Basir, nato a .... il .... Residente a .... Italia

cittadinanza: italiana. E.mail: ....

Titoli di studio.

1979 conseguito il diploma di maturità classica in Cisgiordania;

1995-96 conseguito diploma di laurea in economia e commercio, presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bologna con una tesi sul diritto commerciale «Gruppo europeo di interesse economico» Il GEIE».

Circa tre anni di studi presso l'Università Palestinese di Bir Zeit in Palestina «studi dei Paesi del Medio Oriente dove non ha conseguito il titolo perché l'autorità militare aveva imposto la chiusura della stessa Università.

Corsi di perfezionamento.

1987 corso di formazione professionale «l'Autosviluppo dei Paesi in via sviluppo» organizzato dal Cospe e dalla facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Bologna in collaborazione con il Ministero degli affari esteri;

1989-99 ha partecipato a vari corsi e seminari di formazione sindacali;

1989-99 ha partecipato a vari corsi e seminari di aggiornamento sulle tematiche nord/sud, la pace, la solidarietà e la cooperazione internazionale acquisendo buona conoscenza delle normative italiane e quelle europee in materie di cooperazione allo sviluppo;

1996 corso di formazione professionale «metodologie di prima accoglienza nei servizi territoriali «gestito dal centro di transizione al lavoro e nel lavoro, finanziato dall'amministrazione provinciale di Forlì - Cesena ed in collaborazione con la facoltà di psicologia sede di Cesena;

1997 corso di formazione professionale sulla comunicazione organizzato dall'ente bilaterale dell'Emilia Romagna «EBER» rivolto ai docenti ed ai coordinatori dei corsi di formazioni professionali per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro CF/L;

1997 ha partecipato a un seminario «Formazione e mercato del lavoro: quale futuro per l'orientamento promosso ed organizzato dal Centro di transizione al lavoro e nel lavor»;

1999 ha partecipato ad un seminario «Mappa orientativa sulle dinamiche occupazionali» promosso dall'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena e gestito dal Centro di transizione al lavoro e nel lavoro ed in collaborazione dal IDSE «Istituto di ricerche sulla dinamica dei sistemi economici»;

2000 ha partecipato a un seminario «progetti locali ed esperienze di mediazione culturale nel lavoro con i detenuti immigrati» promosso ed organizzato dal regione Emilia Romagna;

2000 attestato di frequenza al corso di formazione professionale «metodologie formative con attenzione alla differenze di genere» gestito dal CFP ENAIP di Forlì;

2000 attestato di frequenza al corso di formazione professionale «Strumenti di contrattazione sindacale per favorire il riequilibrio delle opportunità tra i sessi» gestito CFP. ECAP dell'Emilia Romagna sede di Forlì-Cesena;

Attività professionale.

1980-1982 ha svolto un lavoro per circa due anni presso L'UNRWA agenzia delle Nazioni unite per l'assistenza ai profughi palestinesi in qualità di impiegato, sede di lavoro Palestina;

1988 ha fatto una ricerca «Storia di Gerusalemme» nell'ambito universitari all'interno del Dipartimento di geografia economica dell'Università degli studi di Bologna;

1990-1991 ha svolto il ruolo di docente di lingua italiana «cultura generale» diritti e doveri dei lavoratori immigrati a due corsi di orientamento organizzati dal CFP. Regionale di Forlì per un totale di 100 ore ciascuno;

1991 a tutt'oggi collabora con la Caritas Diocesana di Bologna sulla tematica dell'immigrazione, la solidarietà e la cooperazione internazionale;

1991 a tutt'oggi collabora con la direzione provinciale del lavoro di Forlì sulla tematica dell'immigrazione in qualità di esperto, interprete e mediatore culturale per favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati nel mondo del lavoro;

1991 al 1996 ha collaborato con il collocamento «oggi Centri per l'impiego» sulla tematica dell'immigrazione per agevolare facilitare la comunicazione tra gli operatori dei Centri e i lavoratori immigrati;

1990-1991 ha partecipato in qualità di esperto ad una ricerca sulla tematica dell'immigrazione per conto dell'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena;

1991-1992 ha svolto il ruolo di docente di lingua italiana «cultura generale» diritti e doveri dei lavoratori immigrati organizzati dal comune di Ozano dell'Emilia per un totale di 100 ore ciascuno;

1990-1993 ha svolto un lavoro presso la Camera del lavoro provinciale di Forlì CGIL in qualità di funzionario sindacale come responsabile dell'ufficio immigrazione della stessa organizzazione sindacale;

1990 a tutt'oggi opera sempre nella CGLL di Forlì in qualità di funzionario sindacale, prima come responsabile dell'ufficio immigrati, attualmente come responsabile del Centro diritti della stessa organizzazione sindacale, dove si occupa del mercato del lavoro, orientamento al lavoro, contratti di formazione e lavoro, concorsi pubblici siano locali che nazionali, lavori socialmente utili, volontariato, i disabili e le politiche dell'immigrazione;

1991-1992-1993 ha collaborato con il LANDIS «Laboratori nazionale per la didattica della storia» all'organizzazione e alla preparazione dei campi di pace tra i giovani israeliani, italiani e palestinesi promossi dalla regione Emilia Romagna, per il quale il LANDIS predispone il programma educativo;

1991-1996 ha svolto il ruolo di consulente-esperto per conto di vari ONG e presso gruppi informali per quanto riguarda il rapporto nord/sud, la cooperazione con i Paesi arabi ed in particolare modo con la Palestina;

1992-1996 ha tradotto dalla lingua italiana alla lingua araba due libri guide rivolti ai lavoratori immigrati per conto dell'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena;

1994-1997 ha svolto varie volte il ruolo di interprete\traduttore di lingua araba presso il tribunale di Forlì.

1994-1997 ha svolto il ruolo di interprete\traduttore di lingua araba presso il carcere di Forlì;

1995 ha realizzato una ricerca\indagine su un villaggio palestinese dove ha evidenziato tutti i dati relativi alla vita sociale, economica, religiosa, istituzionale e del volontariato mettendo sotto luce i problemi causati dall'occupazione militare;

1995-2000 svolge il ruolo di esperto\consulente dell'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena per i rapporti con i Paesi arabi ed in particolare modo con l'Autorità nazionale palestinese per l'avviamento dei progetti di solidarietà e di cooperazione tra le due realtà;

1993-1996 ha svolto il ruolo di coordinatore a vari corsi di formazione dell'EBER «Ente bilaterale Emilia Romagna» per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro;

1991-1995 ha collaborato con l'amministrazione comunale di Forlì sulla tematica dei lavoratori immigrati per favorire il loro inserimento nel tessuto socio economico del territorio;

1994 a tutt'oggi è membro della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì;

1997 ha svolto il ruolo di consulente per conto del CIS di Forlì «Consorzio intercomunale dei servizi» e dell'azienda Techniplan di Roma per un studio che riguarda l'impatto ambientale relativo al progetto della città industriale di Gaza-Palestina;

1997-1998 ha svolto il ruolo di coordinatore del Centro per la pace, l'integrazione, multietniche e multiculturali promosso dall'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena e gestito da vari associazioni di volontariato;

1993-1999 ha collaborato con l'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena partecipando ai programmi di orientamento che la suddetta amministrazione promuove e realizza annualmente nelle scuole;

2000 svolge il ruolo di mediatore culturale presso il carcere di Forlì in un progetto denominato «sportello informativo per i detenuti immigrati»;

1999-2000 ha svolto il ruolo di mediatore culturale per conto del CFP. Regionale di Forlì;

1999-2000 ha tradotti dalla lingua italiana alla lingua araba delle schede relative al progetto integra;

2000 ha tradotto dall'italiano all'arabo due sentenze del tribunale di Forlì per conto dello studio legale associato Nianini e Bosi di Forlì.

Da anni collabora con l'Autorità nazionale palestinese in merito ai progetti di insediamenti economici-industriale nonché sulle tematiche delle solidarietà in modo particolare con il coordinamento femminile palestinese.

Docenza.

1998 l'IFOA di Reggio Emilia in un corso di formazione professionale sul marketing internazionale rivolto a manager pubblici e privati palestinesi, giordani ed egiziani;

1999-2000 ECAP Emilia Romagna sede di Forlì in un corso di formazione professionale per mediatore culturale.

2000 Colonia orfani di guerra (Centro di formazione professionale) in corso di formazione professionale per operatori (Tecniche di mediazione culturale per l'immigrazione);

2000 ECAP Emilia Romagna sede di Forlì in corso di formazione professionale (percorsi di inserimento lavorativo permanente nel settore agricolo e avicunicolo per cittadini immigrati).

Pubblicazioni.

1992-1996 ha partecipato alla pubblicazione di dossier-guide rivolte ai cittadini immigrati;

1997-2000 ha pubblicato più di venti articoli sui giornali locali sulle tematiche dell'immigrazione, nord\sud, la pace e la multiculturalità;

1999-2000 ha redatto assieme alla sig.ra Eva Carbonari una ricerca per conto di Techne - Consorzio per la formazione di Forlì Cesena all'interno del progetto Integra intitolata «Cittadini stranieri e lavoro» normativa di riferimento e guida pratica per gli operatori pubblici e privati.

Ha elaborato in collaborazione con il Ponte Europa di Forlì una guida pratica rivolta sia agli operatori pubblici che ai cittadini immigrati, che sarà pubblicata all'inizio del 2001, tale pubblicazione sarà elaborata in otto lingue.

dott. Milad Jubran Basir

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI EVA CARMEN CARBONARI

Dati personali:

Carbonari Eva Carmen, nata il ....

residente .... Tel. ....

Studio e formazione:

insegnante elementare: anno di conseguimento 1954 istituto «Marzia degli Ordelaffi» Forlì;

assistente sociale: diploma triennale universitario conseguito presso l'Università degli studi di Urbino anno 1960;

conoscenza scolastica della lingua francese.

Esperienze professionali.

Dal 1956 al 1968 presso Poa-Onarmo come assistente sociale di fabbrica;

aziende presso cui ha prestato la propria attività:

Eridania - Forlì;

Enel - Forlì;

S.p.a. Bartoletti (carrozzerie, rimorchi e fonderia) dal 14 febbraio 1968 - assunta all'EISS (Ente italiano di servizio sociale) tramite concorso nazionale.

L'EISS aveva vinto un appalto col Ministero del lavoro, che in seguito ad una raccomandazione CEE del 1962, era stato obbligato ad istituire il servizio sociale in favore dei lavoratori italiani migranti e delle loro famiglie nell'ambito della Comunità europea.

In seguito, negli anni 70, essendosi pressoché esaurito il suddetto fenomeno per l'esiguità del numero di lavoratori migranti, il servizio fu trasformato dal Ministero del lavoro in favore dei «lavoratori in particolare situazione di disagio economico, finalizzato ad un proficuo inserimento occupazionale». Nello specifico la sottoscritta si è occupata di:

donne in difficoltà (ragazze madri, separate, divorziate, vedove);

carcerati in regime di semi libertà o di lavoro all'estero;

ex carcerati - Tossicodipendenti;

handicappati.

1978 assunzione nei ruoli del Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 32 legge 1980;

Incaricata dalla D.P.L. a svolgere lezioni alle donne dei corsi «Retravaille» nelle province di Forlì e Rimini, sul tema «L'occupazione nel territorio, la disoccupazione femminile e metodi per attivarsi alla ricerca di una occupazione».

Docenze presso enti di formazione professionale sia pubblici che privati che si occupano dell'alfabetazione e formazione professionale di lavoratori extracomunitari - tema «I diritti ed i doveri dei lavoratori stranieri in Italia; gli istituti pubblici e privati che gestiscono i servizi sul territorio»;

Docenze presso gli istituti di scuole medie e superiori (incaricata dall'Enfap di Forlì) alle studentesse e agli studenti delle seguenti classi:

Istituto tecnico femminile «Melozzo da Forlì»;

Istituti di ragioneria di Forlì e di Cesena.

Sulle seguenti temafiche:

il mercato del lavoro in ambito nazionale, territoriale (regionale e provinciale);

la occupazione e disoccupazione femminile;

le leggi di tutela e di promozione all'imprenditorialità femminile.

Docenze effettuate presso IAL di Cesenatico in favore di donne extracomunitarie che frequentavano un corso di «Addetta alla produzione pasti».

I temi trattati sono stati:

la costituzione italiana;

la legge n. 40/1998;

la legge n. 125/1991;

la legge n. 215/1992.

Partecipazione nel dicembre 1999 al progetto «Lei Multimedia» con intervento specifico della sottoscritta su «Pari opportunità: quali politiche per le donne». Tale convegno fu organizzato da Engim - Ministero del lavoro - F.S.E.

Progetto Now Lei Multimedia (riferimento Eur. 1997/IT600 cod. rif. naz. 1251/E2/NR) AsseDl.

Partecipazione quale membro del comitato tecnico al progetto «L'offerte dei servizi a sostegno dell'imprenditoria, femminile», Nouvo Cescot E.R.; ricerca finanziata e approvata nell'ambito del progetto iniziativa comunitaria Now n. 2189/E2/NR. La sottoscritta per il progetto di cui sopra ha partecipato ad un incontro per scambi di esperienza operative in Sagna dal 28 aprile al 2 maggio 1999.

Partecipazione quale membro del comitato tecnico organizzato dall'ECAP di Forlì nell'anno 1997-98 per il corso di saldatrici specializzate promosso nell'ambito del F.S.E. su bando della provincia Forlì Cesena.

La sottoscritta sta effettuando per conto dell'ECAP di Forlì una serie di docenze rivolte ai cittadini extracomunitari diplomati ed alcuni laureati nei paesi di origine.

1988 - È nominata capo area dei «Servizi sociali»;

1988 - Fa parte del Forum - Centro donna in rappresentanza dell'ufficio del lavoro;

1990 - In seguito all'entrata in vigore legge n. 39/1990 legge Martelli con espressa volontà del Ministro del lavoro Carlo Donat-Catin, come quasi tutte le assistenti sociali del Ministero del lavoro è stata nominata capo area IV «Servizi informativi e promozionali per i lavoratori migrati comunitari ed extracomunitari».

Nel contempo ha conservato tutti gli incarichi precedenti riferiti al coordinamento del servizio sociale in favore delle «fasce deboli».

1990 - È membro della consulta provinciale per i problemi degli immigrati extracomunitari in rappresentanza dell'ufficio provinciale del lavoro;

1990 - È membro della commissione provinciale «pari opportunità» in rappresentanza dell'Ufficio provinciale del lavoro;

1995 - Il 5 novembre è stata nominata con decreto del Ministro del lavoro Treu «Consigliera di Parità» ai sensi dell'art. 8 legge n. 125/1991;

1997 - È stata nominata dal direttore D.P.L. di Forlì a presiedere le commissioni di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile. Dal 1997 ha la delega del direttore della D.P.L. di Forlì a presiedere le commissioni di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile;

1999 - In seguito a ristrutturazione dell'Ufficio è stata nominata capo area «politiche del lavoro» mantenendo la delega per le trattazioni delle conciliazioni;

1º aprile 1999 data di collocamento riposo presso il Ministero del lavoro. Rimane in carica quale consigliera di parità ai sensi dell'art. 8 legge n. 125/1991;

1999 - È stata nominata dal presidente dell'amministrazione provinciale «Consigliera di fiducia» di Forlì e Cesena;

1999 - È stata nominata coopresidente ANOLF (Associazione nazionale oltre le frontiere) per la provincia di Forlì-Cesena.

Fa parte del comitato territoriale per l'immigrazione della prefettura di Forli-Cesena ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge n. 40/1998.

1999 - Fa parte della commissione di concertazione istituita presso l'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena quale consigliera di parità ai sensi del decreto legislativo n. 469/1997 e della legge regionale n. 25 del 1998.

Pubblicazioni.

1990 - Cittadini del mondo - Guida rivolta ai cittadini extracomunitari;

1992 - disciplina vigente in materia di lavoro per cittadini comunitari ed extracomunitari: guida pratica per gli operatori pubblici e privati - pubblicata a cura dell'amministrazione provinciale di Forlì-Cesena. Tale pubblicazione è stata premiata dalla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei cittadini - «Come migliorare gli uffici pubblici» marzo 1995.

1990 - Collaborazione triennale con la rivista «Rassegna informativa» sulle iniziative relative ai problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie edita dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale - direzione generale per l'impiego;

1996 - Guida pratica su: informazioni essenziali alle cittadine ed a cittadini extracomunitari (nuovi ingressi) diritti e doveri.

1998-99 - Cittadini stranieri e lavoro normativa di riferimento e guida pratica per gli operatori pubblici e privati. Detta pubblicazione comprende un capitolo riservato ai diritti delle donne dalla Costituzione alla 125. La pubblicazione di cui sopra è stata realizzata nell'ambito del progetto 1C/1211/E2 I/R finanziato dall'Unione europea in seno all'iniziativa comunitari «Occupazione integra»:

ente promotore comune di Forli;

ente attuatore Tecne - Consorzio per la formazione di Forlì e Cesena.

2000 - Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Docenze.

Incaricata dalla D.P.L. di Forlì e dalla provincia in seguito ad un protocollo d'intesa ad effettuare docenze informative ed orientative agli studenti delle scuole medie superiori (IV anno) nel territorio di Forlì-Cesena negli anni 1996-97 e 1998, con tema: l'occupazione nel territorio della provincia di Forlì-Cesena in Italia e nella Comunità europea e «come cercarsi un lavoro» del corso assessore alla cultura, università e pari opportunità della provincia di Forlì-Cesena, prof.ssa Liviana Zanetti.

A livello operativo.

Nello svolgimento del proprio lavoro in qualità di dipendente del Ministero del lavoro, (febbraio 68-aprile 1999) la sottoscritta ha potuto rilevare, da questo «osservatorio privilegiato» tutte le problematiche riferite alle richieste delle donne che giornalmente si rivolgevano al suo ufficio, cercando di trovare soluzioni e risposte sia a livello individuale, sia a livello di gruppi. Anche attualmente, prestando la sua attività quale consigliera di parità presso la direzione provinciale del lavoro, con presenze bisettimanali, rileva che gli interventi da effettuare più comuni sono quelli atti a rimuovere:

le discriminazioni dirette ed indirette attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, per l'accesso al lavoro. Nell'ultimo anno 125 casi;

le discriminazioni per la progressione di carriera dopo il periodo di astensione per maternità questo fenomeno è diffuso molto anche presso gli enti locali (17 casi nell'ultimo anno);

le dimissioni volontarie firmate dalle lavoratrici (in particolare straniere) all'atto dell'assunzione (57 nell'ultimo anno nella provincia di Forlì Cesena);

le dimissioni forzate delle lavoratrici madri a seguito di diniego da parte del datore di lavoro a concedere il part-time (15 nell'ultimo anno);

il diniego dei benefici previsti dalla legge sui «congedi parentali» effettuato dai datori di lavoro (10 nell'ultimo anno);

le molestie sessuali sui luoghi di lavoro soprattutto nella zona di Cesena (costa Adriatica); 22 nell'ultimo anno. Sempre senza soluzione perché manca la collaborazione diretta a perseguirle fino in fondo da parte della lavoratrice offesa.

Concedo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996.

Forlì, 6 dicembre 2000

EVA CARMEN CARBONARI

01A5521

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Novara.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la nota n. 22 del 29 dicembre 2000 con la quale il presidente della provincia di Novara designa la dott.ssa Silvana Ferrara e la sig.ra Eva Boglio rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Silvana Ferrara e della sig.ra Eva Boglio, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Novara;

Decreta:

La dott.ssa Silvana Ferrara e la sig.ra Eva Boglio sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERA/E DI PARITÀ PER LA PROVINCIA DI NOVARA

Alla provincia di Novara
Piazza Matteotti, 1
28100 Novara

Il sottoscritto/a Eva Boglio;

nato/a a .... provincia di Novara il .... ;
residente a .... c.a.p. 28060 provincia di Novara;
in via ...., n...................;

tel. ab .... tel. uff. .... tel. cell. ....

codice fiscale ....

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000, presenta la propria candidatura per la nomina di consigliera/consigliere di parità presso la provincia di Novara.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

Titoli di studio conseguiti e requisiti specifici:

diploma di ragioneria conseguito presso «Istituto tecnico O. F. Mossotti» di Novara ....;

iscrizione all'Ordine dei consulenti del lavoro di Novara dal 1980 ....;

esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovata da idonea documentazione:

esperienza maturata nell'espletamento della professione di consulente del lavoro, nell'ambito della amministrazione, organizzazione e formazione del personale ....;

coordinazione di sportelli di «informa-lavoro» presso enti locali per la gestione degli orientamenti sul lavoro e formazione professionale
....

Attività lavorativa ed esperienze svolte:

lavoro dipendente dal 1974 al 1979 presso studio di consulenza del lavoro di Milano con la qualifica di impiegata addetta alla amministrazione di personale;

attività di lavoro autonomo svolta a Novara dal 1980 come consulente del lavoro ....

Elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri enti:

consigliere comunale presso comune di Sozzago;

membro del consiglio di amministrazione del «Consorzio socio assistenziale ovest Ticino»;

membro del consiglio di amministrazione dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Novara;

consigliere delegato della società «Cared Novara Srl».

Di non trovarsi, o impegnarsi a rimuoverle, in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità prevista da norme legislative e regolamentari, dall'ordinamento dell'ente e dalle disposizioni di cui alla deliberazione consiliare n. 66 del 2 settembre 1999.

Di non avere riportato condanne penali definitive e di non avere pendenze penali in corso; di non essere in una delle condizioni previste dall'art. 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di dichiarare la preventiva accettazione della nomina.

Di essere a conoscenza che tali informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate per fini istituzionali, secondo le disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e potranno essere pubblicate.

In fede.

Novara, 4 dicembre 2000

La/Il dichiarante
EVA BOGLIO

ALLEGATO

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERA/E DI PARITÀ PER LA PROVINCIA DI NOVARA

Alla provincia di Novara
Piazza Matteotti, 1
28100 Novara

La sottoscritta Silvana Ferrara;
nato/a a .... provincia di Novara il ....;
residente a .... c.a.p. .... provincia di Novara;
in via ...., n....................;
tel. ab .... tel. uff. .... tel. cell. ....
codice fiscale ....

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000, presenta la propria candidatura per la nomina di consigliera/consigliere di parità presso la provincia di Novara.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

Titoli di studio conseguiti e requisiti specifici:

laurea in scienze politiche conseguita presso l'Università statale di Milano ....;

Esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovata da idonea documentazione:

delegata sindacale dal 1976 al 1979 - referente per le pari opportunità nella commissione paritetica aziendale;

componente della commissione pari opportunità della provincia di Novara dalla sua nascita 1987 ad oggi;

dal 1987 coordinatrice della sottocommissione lavoro della CPO

dal 1995 presidente della commissione pari opportunità;

partecipazione a numerosi convegni in qualità di relatrice sulle tematiche del lavora e delle pari opportunità;

Partecipazione al progetto europeo «Le donne nei luoghi decisionali. Strategie e modelli per acquisire maggiori poteri e responsabilità» ....
....

Attività lavorativa ed esperienze svolte:

impiegata presso la direzione centrale della banca popolare di Novara ....

Elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri enti:

sindaco del comune di Tornaco dal 1975 al 1985 - assessore alla cultura dello stesso comune dal 1990 al 1995;

consigliera provinciale dal 1985 al 1995;

presidente della terza Commissione consigliare «Istruzione cultura e formazione professionale»;

componente del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale «ASSA» dal 1997 al luglio 2000 ....
....

Di non trovarsi, o impegnarsi a rimuoverle, in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità prevista da norme legislative o regolamentari, dall'ordinamento dell'Ente e dalle disposizioni di cui alla deliberazione consiliare n. 66 del 2 settembre 1999.

Di non avere riportato condanne penali definitive e di non avere pendenze penali in corso; di non essere in una delle condizioni previste dall' art. 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267.

Di dichiarare la preventiva accettazione della nomina.

Di essere a conoscenza che tali informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate per fini istituzionali, secondo le disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e potranno essere pubblicate.

In fede.

Novara, 4 dicembre 2000

La/Il dichiarante
SILVANA FERRARA

01A5522

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «L'Argonauta», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «L'Argonauta» con sede in Taranto costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 18 maggio 1995, repertorio n. 56349, registro società n. 13164, tribunale di Taranto.

Taranto, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A5389

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Europa», in Pulsano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le Cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Europa», con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito notaio Giandomenico Cito in data 3 maggio 1991, repertorio n. 36597, registro società n. 11295, tribunale di Taranto.

Taranto, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A5388

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Marittima Prima», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dell'art. 2 della legge 400/75, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 22 maggio 2000.

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2, soc. coop. «La Marittima Prima», con sede in Brindisi via Montesanto, 27/2 costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 10 giugno 1980, repertorio n. 199060 registro società 2194 tribunale di Brindisi B.U.S.C. n. 1149/176910.

Brindisi, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5311

DECRETO 4 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Costa Azzurra» a r.l., con sede in Giulianova costituita a rogito notaio Vincenti Ennio, in data 9 maggio 1974, numero registro sociale n. 1692, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 326;

società cooperativa edilizia «Belvedere 72» a r.l. con sede in Mosciano S.Angelo (Teramo), costituita a rogito notaio Zaffagnini Giancarlo, in data 19 settembre 1972, numero registro sociale n. 1360, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 277;

società cooperativa edilizia «Florentia» a r.l. con sede Tortoreto (Teramo), costituita a rogito notaio Albini Antonio, in data 30 marzo 1977, registro società n. 2173, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 462;

Teramo, 4 maggio 2001

Il direttore provinciale: DE PAULIS

01A5361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Modifiche alla delibera n. 1/2000 di approvazione dell'assetto finale del contratto di programma del Gruppo I.R.I. (Deliberazione n. 19/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera n. 1 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 2000, con la quale è stato approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma del Gruppo I.R.I. S.p.a., riportante investimenti complessivi per lire 1.448.818 milioni (748,252 Meuro), onere complessivo a carico dello Stato pari a lire 818.498 milioni (422,719 Meuro) ed un'occupazione di 6.164 unità complessive, di cui 1.860 nuovi assunti;

Viste le note n. 0027807 del 13 luglio 2000, n. 0049657 del 27 dicembre 2000 e n. 0003562 del 26 gennaio 2001, con le quali il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha comunicato la necessità di provvedere ad alcune modifiche riguardanti:

1) i costi ammissibili relativamente ai progetti di ricerca realizzati dalla Italtel CERM PA S.c.p.a., individuando minori costi ammissibili per lire 1.915 milioni (0,99 Meuro), cui corrisponde un minor onere per lo Stato di lire 1.533 milioni (0,79 Meuro);

2) i dati riguardanti il personale facente capo a Telecom, che passa dalle 6.164 unità indicate nell'assetto finale approvato con la sopracitata delibera, a 6.066 unità (di cui 1.762 nuovi assunti), con un decremento pari a 98 unità interamente imputabile alla voce nuovi assunti;

3) la denominazione sociale di alcuni soggetti del Gruppo Telecom;

Considerato che, con le variazioni sopra proposte, il contratto ha comportato investimenti industriali per lire 747.612 milioni, oltre a lire 225.630 milioni per centri di ricerca e a lire 473.661 milioni per progetti di ricerca, ed è stata realizzata nuova occupazione pari a 1.762 unità, con un onere a carico dello Stato di lire 816.965 milioni, di cui lire 3.571 milioni per oneri di gestione;

Considerato che le proposte avanzate non modificano in modo sostanziale l'assetto finale così come già approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 1/2000;

Ritenuto di procedere ad una nuova approvazione dell'assetto finale del suddetto contratto di programma con le modifiche proposte dal citato servizio per la programmazione negoziata;

Ritenuto altresì necessario, al fine di una maggiore chiarezza nella lettura del disposto deliberativo, procedere alla ripubblicazione del testo della delibera n. 1/2000, coordinata con le modifiche ed integrazioni approvate con la presente;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono approvate le modifiche all'assetto finale del contratto di programma con il Gruppo I.R.I. approvato con la citata delibera n. 1/2000.

2. È approvato il testo della propria deliberazione n. 1/2000, coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla presente delibera; detto testo è riportato nell'allegato che fa parte integrante della presente.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Tesoro, foglio n. 333

ALLEGATO

Testo della propria delibera n. 1 del 15 febbraio 2000, coordinato con le modificazioni e le integrazioni introdotte dalla delibera in data 1° febbraio 2001, n. 19.

ASSETTO FINALE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 17 MAGGIO 1989 TRA IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E IL GRUPPO I.R.I.

IL CIPE

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

VISTA la lettera della Commissione Europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale;

VISTA la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge 488/1992;

VISTA la delibera CIPI in data 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1989, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Gruppo I.R.I., comportante un investimento di 1.560 miliardi di lire e un onere per lo Stato pari a lire 1.134 miliardi;

VISTA la delibera CIPI in data 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130, del 6 giugno 1994, che ha approvato un primo aggiornamento del predetto contratto e portato l'investimento a lire 1.557 miliardi e l'onere complessivo a carico dello Stato a 1.073 miliardi di lire;

VISTA la propria delibera in data 13 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1996, con la quale è stato approvato il nuovo assetto del centro di ricerca della S.G.S.-Thomson Microelectronics S.r.l. (ora STMicroelectronics S.p.A.) e ridotto a 1.060 miliardi di lire l'onere a carico dello Stato relativo al citato contratto di programma;

VISTA la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

VISTA la propria delibera n. 76 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

VISTA la nota n. 4/8873/99 del 25 novembre 1999, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato, la proposta di chiusura del contratto di programma di cui sopra, con le seguenti variazioni:

- proroga del contratto al 30 giugno 1998 per le attività di sperimentazione dei consorzi SICTA ed ALA e per il completamento delle attività finali dell'investimento tecnologico proposto dal Consorzio ALELCO, dovuta a ritardi di consegna da parte dei fornitori attrezzature.
- conferma dell'applicazione dell'art. 9 per la concessione di agevolazioni a titolo di iniziativa ordinaria per le iniziative ITALTEL di ampliamento dello stabilimento di Carini (PA);
- recupero totale delle agevolazioni relativamente al progetto Alenia relativo all'iniziativa industriale per la produzione di componenti, dispositivi e componenti elettronici in L'Aquila, già revocato dal Servizio con decreto n. 234 del 13 febbraio 1996 per cessazione di attività prima dei cinque anni previsti dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.

CONSIDERATO che il CIPE nella seduta del 21 dicembre 1999 ha approvato l'assetto finale di detto contratto di programma nelle sue linee generali, subordinandolo alla puntuale verifica da parte degli uffici competenti dei risultati rappresentati;

CONSIDERATO che, da tale verifica, sono emerse le discrepanze comunicate dal competente Servizio per la programmazione negoziata con successive note n. 739 del 10 gennaio 2000, n. 4437 dell'1 febbraio 2000 e n. 5048 del 4 febbraio 2000, e che, pertanto, si ritiene opportuno approvare l'assetto finale del citato Contratto di Programma con le risultanze così come rettificate dalle sopra citate note;

CONSIDERATO che i programmi di formazione relativi al contratto di programma di cui sopra sono stati ritirati in quanto finanziati con agevolazioni a carico del Fondo Sociale Europeo;

CONSIDERATO che, con le variazioni sopra proposte, il contratto ha comportato investimenti industriali per 747.612 milioni di lire, oltre a 225.630 milioni di lire per centri di ricerca e a 473.661 milioni di lire per progetti di ricerca, ed è stata realizzata nuova occupazione pari a 1.762 unità, con un onere a carico dello Stato di 816.965 milioni di lire, di cui lire 3.571 milioni per oneri di gestione;

CONSIDERATO che il contratto di programma stipulato dall'I.R.I. può essere suddiviso in due distinti piani progettuali, uno facente capo a FINMECCANICA e l'altro a STET, ora TELECOM;

CONSIDERATO l'arco temporale di attuazione del contratto, l'evoluzione tecnologica e di mercato soprattutto in alcuni settori specifici: informatico, aerospaziale, elettronico, delle telecomunicazioni, che hanno comportato aggiornamenti dei piani progettuali nonché modifiche degli assetti societari dei gruppi sopra indicati;

RITENUTO, pertanto, di concedere a ratifica la proroga al 30 giugno 1998 per l'ultimazione del contratto di programma di cui sopra e di accogliere le ulteriori variazioni proposte dal competente Servizio per la programmazione negoziata con le citate note;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DELIBERA

1. E' approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 17 maggio 1989 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo I.R.I., che ha comportato investimenti complessivi per 1.446.903 milioni di lire (747,263 Meuro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a 816.965 milioni di lire (421.927 Meuro), di cui 3.571 milioni (1,844 Meuro) per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

	Investimenti		Onere per lo Stato	
	Milioni di Lire	Meuro	Milioni di Lire	Meuro
Investimenti tecnologici industriali	747.612	386,109	282.208	145,748
Centro di ricerca	225.630	116,528	152.261	78,636
Progetti di ricerca	473.661	244,626	378.925	195,698
Progetti di formazione	-	-	-	-
Oneri di gestione			3.571	1,845
TOTALE	1.446.903	747,263	816.965	421,927

In tale ambito gli investimenti complessivi e l'onere per lo Stato relativi ai due piani Progettuali indicati in premessa presentano la seguente articolazione:

GRUPPO INDUSTRIALE	Investimenti		Onere per lo Stato	
	Milioni di Lire	Meuro	Milioni di Lire	Meuro
Finmeccanica	833.459	430,446	465.252	240,283
Telecom	613.444	316,817	351.713	192,698
TOTALE	1.446.903	747.263	816.965	421,927

Il piano progettuale nel suo assetto finale comporta un'occupazione pari a 6.066 unità complessive, di cui 1.762 nuovi assunti, rispetto alle 6.073 unità previste.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del Gruppo I.R.I. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Contratto di Programma "GRUPPO I.R.I."

Tabella 1:
Situazione occupati al 31/12/97

per tipologia di investimento

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	PREVISTA NEL CONTRATTO AGGIORNATO			OCCUPAZIONE FINALE		
	NUOVA	GIA' ESISTENTE	TOTALE	NUOVA	GIA' ESISTENTE	TOTALE
TECONOGICO-INDUSTRIALI	692	4.024	4.716	775	4.033	4.808
CENTRI DI RICERCA	744	143	887	698	159	857
PROGETTI DI RICERCA	295	175	470	289	112	401
FORMAZIONE						
TOTALE	1.731	4.342	6.073	1.762	4.304	6.066

per gruppo industriale

GRUPPO INDUSTRIALE	PREVISTA NEL CONTRATTO AGGIORNATO			OCCUPAZIONE FINALE		
	NUOVA	GIA' ESISTENTE	TOTALE	NUOVA	GIA' ESISTENTE	TOTALE
FINMECCANICA	845	853	1.698	824	792	1.616
TELECOM	886	3.489	4.375	938	3.512	4.450
TOTALE	1.731	4.342	6.073	1.762	4.304	6.066

Contratto di Programma "GRUPPO I.R.I.":
Iniziative FINMECCANICA

Tabella 2
Tabella riassuntiva

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	INVESTIMENTI (Mln di lire)	ONERE STATO (Mln di lire)			NUMERO OCCUPATI (31/12/97)		
		CONTRIBUTO	COLLAUDO ISTRUTTORIE	TOTALE	NUOVI	GIA' ESISENTI	TOTALE
TECONOGICO-INDUSTRIALI	383.602	124.949	741	125.690	391	521	912
CENTRI DI RICERCA	174.574	118.136	505	118.641	169	159	328
PROGETTI DI RICERCA	275.283	220.225	696	220.921	264	112	376
				-			-
TOTALE	833.459	463.310	1.942	465.252	824	792	1.616

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I."- ASSETTO FINALE

INIZIATIVE FINMECCANICA
INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI

Tabella 3

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
6	CI-59340	OPTI.ME.S S.p.A. - L'Aquila						
		Realizzazione stabilimento preordinato alla prod. di supporti di memoria a lettura ottica						
		Progettazione e direzione lavori	8.759					
		Opere murarie ed assimilate	11.942					
		Macch. impianti ed attrezzature	38.219					
		Terreno	876					
		Scorte	3.500					
		TOTALE	63.295	25.700	115	31-ott-91	170	115
7/9	CI-63374	Aleico S.p.A. - Palermo						
		Produzione di tubi a microonde e cortine di sensori infrarosso						
		Progettazione e direzione lavori						
		Opere murarie ed assimilate						
		Macch. impianti ed attrezzature	7.301					
		Terreno	-					
		Scorte	-					
		TOTALE	7.301	3.954	43	30-giu-98	85	85
10	CI-59638	Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A. Pozzuoli (NA)						
		Produzione sistemi acustici subacquei						
		Progettazione e direzione lavori	338					
		Opere murarie ed assimilate	7.215					
		Macch. impianti ed attrezzature	2.640					
		Terreno	1.037					
		Scorte	3.120					
		TOTALE	14.350	6.708	43	31-dic-91	60	34
12	CI-61038	Finmeccanica S.p.A. - L'Aquila						
		Innovazione dei metodi di prod.ne applicati all'industria dei grandi sistemi						
		Progettazione e direzione lavori	2					
		Opere murarie ed assimilate	919					
		Macch. impianti ed attrezzature	5.080					
		Terreno	-					
		Scorte	2.400					
		TOTALE	8.401	4.243	39	31-dic-89	0	0
12	CI-63252	Finmeccanica S.p.A. Stabilimento del Fusaro - Bacoli (NA)						
		Innovazione dei metodi di produzione applicati all'ind. dei grandi sistemi						
		Progettazione e direzione lavori	50					
		Opere murarie ed assimilate	474					
		Macch. impianti ed attrezzature	22.165					
		Terreno	-					
		Scorte	9.076					
		TOTALE	31.765	9.130	125	lug-94	58	58

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
14	CI-61691	STMicroelectronics Srl						
		(già SGS-Thomson S.r.l.) - Catania						
		Microelettronica di potenza a logiche programmabili (Centro VLSI M5)						
		Progettazione e direzione lavori	835					
		Sist. Terreno e ind. Geognostiche	6.516					
		Opere civili ed impiantistica connessa	27.840					
		Allacciamenti esterni	140					
		Impianti tecnologici specializzati	83.262					
		Apparecchiature, strumenti ed attrezzature	74.278					
		Opere ed impianti di disinquinamento	2.000					
		Collaudi, prove, consulenze ecc.	700					
		TOTALE	195.571	54.932	171	31-dic-96	410	410
17	CI-66001	Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco (NA)						
		Automazione ed integrazione attività produttive						
		Progettazione e direzione lavori	50					
		Opere murarie ed assimilate	7.658					
		Macch. impianti ed attrezzature	17.239					
		Terreno	-					
		Scorte	9.978					
		TOTALE	34.925	9.308	128	giu-94	56	80
21	CI-6A643	Temosud S.p.A. - Gioia del Colle (BA)						
		Automazione processi produttivi						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere murarie ed assimilate	1.411					
		Macch. Impianti ed attrezzature	25.907					
		Software	675					
		Terreno	-					
		Scorte	-					
		TOTALE	27.993	10.965	77	30-giu-97	130	130
TOTALE INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI			383.602	124.949	741		969	912

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I." - ASSETTO FINALE

INIZIATIVE FINMECCANICA
CENTRI DI RICERCA

Tabella 4

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
7/9	CI-69277	Aleico S.p.A. - Palermo						
		Ampliamento del Centro di Ricerca dello Stabilimento di Palermo						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	1.448					
		Impianti tecnologici specializzati	747					
		Apparec. strum. scientif. ed arredi	3.972					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	6.167	4.302	39	31-dic-97	25	25
7	CI-67234	Finmeccanica S.p.A.						
		Stabilimento del Fusaro - Bacoli (NA)						
		Tecnologie e processi per applicazioni radaristiche						
		Progettazione e direzione lavori	83					
		Opere civili ed impianti	2.769					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Apparec. strum. scientif. ed arredi	5.647					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	8.499	6.452	54	apr-97	68	68
8	CI-6D101	Alenia Marconi Comunications S.p.A.						
		Misterbianco (CT)						
		Apparati per telecomunicazioni via satellite						
		Progettazione e direzione lavori	12					
		Opere civili ed impianti	181					
		Impianti tecnologici specializzati	45					
		Apparec. strum. ed attrezzature	2.447					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	1.062					
		Terreno	-					
		TOTALE	3.746	2.997	31	30-apr-92	27	19
9		Consorzio C.R.E.O. - Centro Ricerche Elettro Ottiche - L'Aquila						
		Costruzione di un centro di ricerche elettroottiche						
		Progettazione e direzione lavori	13					
		Opere civili ed impianti	151					
		Impianti tecnologici specializzati	273					
		Apparec. strum. ed attrezzature	3.844					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	50					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	4.331	2.473	33	30-nov-97	23	23
10	CI-60430	Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A.						
		Pozzuoli (NA)						
		Sistemi acustici subacquei						
		Progettazione e direzione lavori	225					
		Opere civili ed impianti	4.951					
		Macch. impianti ed attrezzature	2.450					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	692					
		TOTALE	8.318	5.491	39	31-dic-91	45	29

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
17	CI-66008	Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco (NA)						
		Centro di ricerca operante nel settore aeronautico						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	4.409					
		Impianti tecnologici specializzati	1.040					
		Apparec. strum. ed attrezzature	35.666					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	41.115	28.146	94	dic-94	60	65
17	CI-64189	Finmeccanica S.p.A. - Foggia						
		Centro tecnologico per l'acquisizione e lo sviluppo delle tecnologie dei materiali compositi						
		Progettazione e direzione lavori	354					
		Opere civili ed impianti	6.950					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Apparec. strum. ed attrezzature	9.446					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	16.750	13.263	63	dic-93	44	40
19	CI-63294	Ansaldo Trasporti S.p.A. - Napoli						
		Realizzazione centro ricerca trasporti e superconduttività						
		Progettazione e direzione lavori	1.081					
		Opere civili ed impianti	30.949					
		Impianti tecnologici specializzati	37.209					
		Apparec. strum. ed attrezzature	3.948					
		Collaudi, prove funz. Consulenze ecc.	525					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	2.864					
		TOTALE	76.576	48.630	108	31-dic-97	44	44
20	CI-61015	Termosud S.p.A. - Gioia del colle (BA)						
		Tecnologie innovative della combustione						
		Progettazione e direzione lavori	849					
		Opere civili ed impianti tecnologici specializzati	7.833					
		Apparec. strum. ed attrezzature	390					
		Col. prove funz. consulenze ecc.	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Terreno	-					
		TOTALE	9.072	6.382	44	31-mar-92	15	15
		TOTALE CENTRI DI RICERC	174.574	118.136	505		351	328

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I." - ASSETTO FINALE

INIZIATIVE FINMECCANICA
PROGETTI DI RICERCA

Tabella 5

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO * (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
7		CORIME- Consorzio Ricerche Meridionali Palermo						
		Dispositivi di generazione ed amplificazione di segnali ad altissime frequenze						
		Costo del personale	4.098					
		Formaz. ed addestr. personale	46					
		Viaggi e missioni	52					
		Beni non durevoli	4					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	136					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	270					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	1.025					
		TOTALE	5.630	4.504	22	31-dic-97	12	12
8		Consorzio MEDITSPAZIO - Misterbianco (CT)						
		Apprati per comunicazione via satellite						
		Costo del personale	4.596					
		Formaz. ed addestr. personale	78					
		Viaggi e missioni	184					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	613					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	438					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	126					
		Spese generali	1.149					
		TOTALE	7.184	5.747	16	26-mag-95	35	35
8		Consorzio MEDITSPAZIO - L'Aquila						
		Moduli per Elaborazione e trasmissione a bordo di Satelliti						
		Costo del personale	1.800					
		Formaz. ed addestr. personale	270					
		Viaggi e missioni	10					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	760					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.530					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	421					
		TOTALE	4.791	3.833	16	31-dic-97	15	15
9		Consorzio C.R.E.O. - Centro Ricerche Elettro Ottiche - L'Aquila						
		Tecnologie, materiali e dispositivi elettroottici						
		Costo del personale	2.740					
		Formaz. ed addestr. personale	333					
		Viaggi e missioni	149					
		Beni non durevoli	1.106					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	417					
		Altri materiali	483					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	739					
		Altre prestazioni di terzi	193					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	685					
		TOTALE	6.843	5.475	23	31-dic-97	0	0

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
10		Consorzio S.E.S.M. - Sistemi Esperti per la Manutenzione - Giugliano (NA)						
		Prodotti avanzati per la Diagnosi e la Manutenzione di Sistemi ad elevata Tecnologia ad Alta Complessità						
		Costo del personale	3.273					
		Formaz. ed addestr. personale	369					
		Viaggi e missioni	130					
		Beni non durevoli	102					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	179					
		Altri materiali	81					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	414					
		Altre prestazioni di terzi	138					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	818					
		TOTALE	5.504	4.403	18	31-dic-97	9	9
10		CO.F.A.S. - Consorzio Flegreo per le Applicazioni Subacquee - Pozzuoli (NA)						
		Sistemi acustici subacquei						
		Costo del personale	1.745					
		Formaz. ed addestr. personale	120					
		Viaggi e missioni	59					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	244					
		Altri materiali	1.859					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.806					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	436					
		TOTALE	6.269	5.015	19	31-dic-97	9	9
11		Consorzio SICTA - Sistemi Innovativi per il Controllo del Traffico Aereo - Giugliano (NA)						
		Nuove tecnologie per il controllo del Traffico Aereo						
		Costo del personale	5.387					
		Formaz. ed addestr. personale	393					
		Viaggi e missioni	302					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	690					
		Altri materiali	-					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	2.485					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	1.740					
		TOTALE	10.997	8.798	27	30-giu-98	27	43
11		Consorzio S.C.L.V. - Sistemi di Comunicazione, Localizzazione e gestione di flotte di Veicoli terrestri - Giugliano (NA)						
		Sistemi di gestione automalizzata trasporti su strada - SIGATRAS						
		Costo del personale	2.363					
		Formaz. ed addestr. personale	144					
		Viaggi e missioni	117					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	666					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.545					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	599					
		TOTALE	5.435	4.348	23	31-dic-97	25	25

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
13		Consorzio Meridionale di Ricerca per le applicazioni dei Sistemi Esperti alle Industrie Industrie ed ai servizi - SESPIN						
		Applicazione di sistemi esperti e manutenzione gestione di sistemi di produzione, reti tecnologiche e servizi						
		Costo del personale	6.651					
		Formaz. ed addestr. personale	791					
		Viaggi e missioni	615					
		Beni non durevoli	160					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.496					
		Altri materiali	1.292					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	2.632					
		Altre prestazioni di terzi	698					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	1.663					
		TOTALE	16.196	12.957	41	30-set-95	23	5
14		Consorzio Co.Ri.M.Me. - Catania						
		Microelettronica di potenza e logiche programmabili						
		Costo del personale	11.542					
		Formaz. ed addestr. personale	1.208					
		Viaggi e missioni	423					
		Beni non durevoli	2.562					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	2.412					
		Altri materiali	4.385					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	572					
		Altre prestazioni di terzi	2.139					
		Brevetti o licenze	509					
		Altri costi	306					
		Spese generali	2.886					
		TOTALE	28.944	23.155	63	30-giu-92	36	36
14		Consorzio Co.Ri.M.Me. - Catania						
		Nuove Tecnologie e prodotti di potenza anche intelligenti						
		Costo del personale	29.592					
		Formaz. ed addestr. personale	1.996					
		Viaggi e missioni	1.253					
		Beni non durevoli	6.197					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	5.239					
		Altri materiali	12.776					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.626					
		Altre prestazioni di terzi	10.194					
		Brevetti o licenze	371					
		Altri costi	1.398					
		Spese generali	7.398					
		TOTALE	78.044	62.435	76	31-mar-95	61	61
14		Consorzio Co.Ri.M.Me. - Catania						
		Componenti a logica non deterministica "Fuzzy Logic"						
		Costo del personale	4.430					
		Formaz. ed addestr. personale	601					
		Viaggi e missioni	650					
		Beni non durevoli	144					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.749					
		Altri materiali	1.085					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.050					
		Altre prestazioni di terzi	87					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	247					
		Spese generali	1.107					
		TOTALE	11.360	9.088	51	31-mar-96	24	24

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
14		Consorzio Co.RI.M.Me. - Catania						
		Circuiti integrati dedicati di nuova generazione						
		Costo del personale	3.568					
		Formaz. ed addestr. personale	1.651					
		Viaggi e missioni	359					
		Beni non durevoli	15					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	3.673					
		Altri materiali	1.536					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	134					
		Altre prestazioni di terzi	1.687					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	71					
		Spese generali	892					
		TOTALE	13.586	10.869	53	30-giu-96	54	54
14		Consorzio Co.Ri.M.Me. - Catania						
		Circuiti Logici Avanzati basati su Architettura "TRANSPUTER"						
		Costo del personale	4.565					
		Formaz. ed addestr. personale	558					
		Viaggi e missioni	557					
		Beni non durevoli	104					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.508					
		Altri materiali	1.754					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	333					
		Altre prestazioni di terzi	915					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	20					
		Spese generali	1.141					
		TOTALE	11.455	9.164	45	31-dic-95	13	13
17		A.L.A. - Automazione Lavorazioni Aerospaziali Pomigliano d'Arco (NA)						
		strutture complesse aerospaziali e realizzazione di un centro pilota						
		Costo del personale	4.977					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	205					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.836					
		Altri materiali	1.540					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	3.531					
		Altre prestazioni di terzi	232					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	242					
		Spese generali	1.244					
		TOTALE	13.807	11.045	36	30-giu-98	12	17
19		CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud - Napoli						
		Sistema innovativo di trasporto urbano in sede propria - People Mover						
		Costo del personale	6.074					
		Formaz. ed addestr. personale	1.055					
		Viaggi e missioni	340					
		Beni non durevoli	72					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	1.451					
		Altri materiali	4.145					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	5.676					
		Altre prestazioni di terzi	2.967					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	505					
		Spese generali	1.519					
		TOTALE	23.804	19.043	53	15-lug-97	30	5

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL TERMINE PROGETTO	PERSONALE AL 31/12/97
19		CRIS - Consorzio Ricerche innovative per il Sud						
		Napoli						
		Applicazioni industriali delle superconduttività						
		Costo del personale	1.398					
		Formaz. ed addestr. personale	245					
		Viaggi e missioni	104					
		Beni non durevoli	242					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	897					
		Altri materiali	733					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	986					
		Altre prestazioni di terzi	545					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	141					
		Spese generali	350					
		TOTALE	5.643	4.514	19	30-apr-97	10	10
19		CRIS - Consorzio Ricerche innovative per il Sud						
		Napoli						
		Sistemi di isolamento di classe termica superiore per motori elettrici di trazione						
		Costo del personale	575					
		Formaz. ed addestr. personale	57					
		Viaggi e missioni	32					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	102					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	100					
		Altre prestazioni di terzi	260					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	39					
		Spese generali	144					
		TOTALE	1.309	1.047	8	14-set-97	4	0
19		CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud						
		Napoli						
		Sviluppo convertitori innovativi per applicazione di trazione						
		Costo del personale	753					
		Formaz. ed addestr. personale	61					
		Viaggi e missioni	33					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	166					
		Altri materiali	428					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	111					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	36					
		Spese generali	166					
		TOTALE	1.798	1.438	10	19-dic-96	6	0
20		CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud						
		Gioia del Colle (BA)						
		Processi e prodotti innovativi per la combustione						
		Costo del personale	4.725					
		Formaz. ed addestr. personale	343					
		Viaggi e missioni	476					
		Beni non durevoli	4.599					
		Ammortamenti	-					
		Attrez. e strumenti di ricerca	2.025					
		Altri materiali	1.502					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.297					
		Altre prestazioni di terzi	315					
		Brevetti o licenze	-					
		Altri costi	221					
		Spese generali	1.161					
		TOTALE	16.684	13.347	44	31-dic-95	19	3
		TOTALE PROGETTI DI RICERCA	275.283	220.225	663		424	376

(*) : al totale indicato nella colonna degli oneri per compensi e collaudi devono essere aggiunti 33 milioni per oneri di istruttoria relativi al complesso dei progetti di ricerca.

Contratto di Programma "GRUPPO I.R.I.":
Iniziative TELECOM

Tabella 6
Tabella riassuntiva

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	INVESTIMENTI (Mln di lire)	ONERE STATO (Mln di lire)			NUMERO OCCUPATI (31/12/97)		
		CONTRIBUTO	COLLAUDO ISTRUTTORIE	TOTALE	NUOVI	GIA' ESISENTI	TOTALE
TECONOGICO-INDUSTRIALI	364.010	157.259	1.032	158.291	384	3.512	3.896
CENTRI DI RICERCA	51.056	34.125	226	34.351	529	-	529
PROGETTI DI RICERCA	198.378	158.700	371	159.071	25	-	25
TOTALE	613.444	350.084	1.629	351.713	938	3.512	4.450

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I."- ASSETTO FINALE
INIZIATIVE TELECOM
INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI

Tabella 7

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
A1	60186/CI	ITALTEL s.p.a. - L'Aquila *(1)*						
		Ammod. to dello Stabilimento di L'Aquila - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	6.909					
		Macch. Impianti ed attrezzature	31.813					
		Software	-					
		Terreno	320					
		Totale	**39.042**					
		Scorte	15.741					
		Totale generale	**54.783**	25.947	163	12/91	da considerare unitamente al Progetto 67062/CI	
A2	67062/CI	ITALTEL s.p.a. - L'Aquila *(2)*						
		Ammod. to dello Stabilimento di L'Aquila - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	5.318					
		Macch. Impianti ed attrezzature	33.888					
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	**39.206**					
		Scorte	-					
		Totale generale	**39.206**	11.140	92	12/95	901	1.310
A3	60417/CI	ITALTEL s.p.a. - Carini (PA)						
		Fabbrica automatica - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	129					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	5.263					
		Macch. Impianti ed attrezzature	32.885					
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	**38.277**					
		Scorte	15.440					
		Totale generale	**53.717**	25.338	163	1/92	da considerare unitamente al Progetto 6C991/CI	
A4	6C991/CI	ITALTEL s.p.a. - Carini (PA)						
		Fabbrica automatica - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	227					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	3.727					
		Macch. Impianti ed attrezzature	28.920					
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	**32.874**					
		Scorte	-					
		Totale generale	**32.874**	10.222	83	9/95	689	735
A5	61896/CI	ITALTEL s.p.a./S. Telematica s.p.a.						
		Ammod.to stabilimento di S. M. Capua Vetere (CE) - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	19					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	1.193					
		Macch. Impianti ed attrezzature	44.380					
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	**45.592**					
		Scorte	18.000					
		Totale generale	**63.592**	29.280	172	12/90	da considerare unitamente al Progetto 6C100/CI	

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
A6	6C100/CI	ITALTEL s.p.a./S. Telematica s.p.a.						
		Ammodernamento stabilimento di S. Maria Capua Vetere (CE) - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	-					
		Macch. Impianti ed attrezzature	40.584				Comprende 536 unita` per attivita' di Telecomunicazioni Private di ex ITALTEL Telematica	
		Software	-					
		Terreno	-					
		Totale	40.584					
		Scorte	-					
		Totale generale	40.584	9.931	99	11/97	1.580	1.580
A7	61896/CI	ITALTEL Tecnoelettronica s.p.a. Circuiti stampati - L'Aquila (3)						
		Progettazione e direzione lavori	268					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	20.864					
		Macch. Impianti ed attrezzature	22.648					
		Software	-					
		Terreno	840					
		Totale	44.620					
		Scorte	6.000					
		Totale generale	50.620	25.956	164	12/95	193	237
A8	58032/CI	TELESPAZIO/TELECOM ITALIA Scanzano (PA) Centro per le Applicazioni Spaziali						
		Progettazione e direzione lavori	1.289					
		Brevetti e licenze	-					
		Opere murarie ed assimilate	13.882					
		Macch. Impianti ed attrezzature	13.110					
		Software	-					
		Terreno	353					
		Totale	28.634					
		Scorte	-					
		Totale generale	28.634	19.447	96	6/90	26	34
		Totale	308.829	167.259	0		0	0
		Scorte	55.181					
TOTALE INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI			364.010	167.259	1.032		3.389	3.896

(1) ora Siemens ICN S.p.A. L'Aquila
(2) ora Siemens ICN S.p.A. L'Aquila
(3) ora Lares Tecno S.p.A.

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I." - ASSETTO FINALE
INIZIATIVE TELECOM

Tabella 6

CENTRI DI RICERCA

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
B1	66668/CI	ITALTEL s.p.a. - L'Aquila (1)						
		Ampliamento - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	431					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	5.168					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	5.599	3.484	35	12/91	da considerare unitamente al progetto 6C990/CI	
B2	6C990/CI	ITALTEL s.p.a. - L'Aquila (2)						
		Ampliamento - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	-					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	10.951					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	10.951	6.460	48	10/97	211	211
B3	65269/CI	ITALTEL s.p.a. - Carini (PA)						
		Ampliamento - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	148					
		Opere civili ed impianti	-					
		Opere edili, imp. Tecnol. specializzati	6.729					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	8.120					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	14.997	10.612	55	02/91	da considerare unitamente al Progetto 6D082/CI	
B4	6D082/CI	ITALTEL s.p.a. - Carini (PA)						
		Ampliamento - II FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	-					
		Impianti tecnologici specializzati	500					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	12.528					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	13.028	8.723	49	12/95	231	231
B5	65291/CI	ITALTEL s.p.a./S. Telematica s.p.a. S. Maria Capua Vetere (CE)						
		Ampliamento - I FASE						
		Progettazione e direzione lavori	-					
		Opere civili ed impianti	158					
		Impianti tecnologici specializzati	-					
		Appar. strument.ne ed attrezz.	6.323					
		Brevetti e licenze	-					
		Col. prova funz. consulenze ecc.	-					
		Acquisizione terreno	-					
		Totale	6.481	4.846	39	12/91	87	87
TOTALE CENTRI DI RICERCA			51.056	34.125	226		529	529

I dati relativi al personale si riferiscono alla somma dei distaccati dalle società consorziate e dei dipendenti dei consorzi CERM (utilizzati per i progetti di ricerca)

(1) (2) ora Siemens ICN S.p.A. L'Aquila

CONTRATTO DI PROGRAMMA "GRUPPO I.R.I." - ASSETTO FINALE

INIZIATIVE TELECOM

PROGETTI DI RICERCA

Tabella 9

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
C1	1722/91	ITALTEL CERM-AQ s.c.p.a. - L'Aquila						
		Trasmissione - I FASE						
		Costo del personale	7.971					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	638					
		Beni non durevoli	103					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	2.046					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	4.545					
		Altre prestazioni di terzi	542					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	655					
		Spese generali	1.993					
		Totale	18.493	14.794	36	2/93	-	-
C2	6881/92	ITALTEL CERM-AQ s.c.p.a. - L'Aquila						
		Trasmissione - II FASE						
		Costo del personale	20.134					
		Formaz. ed addestr. personale	717					
		Viaggi e missioni	873					
		Beni non durevoli	122					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	2.404					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	7.305					
		Altre prestazioni di terzi	2.596					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	5.034					
		Totale	39.185	31.348	46	9/96	-	-
C3	1160/91	ITALTEL CERM-PA s.c.p.a. - Carini (PA)						
		Commutazione - I FASE						
		Costo del personale	15.653					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	2.062					
		Beni non durevoli	196					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	928					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	5.926					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	22					
		Spese generali	3.802					
		Totale	28.589	22.871	42	2/93	-	-
C4	8760/92	ITALTEL CERM-PA s.c.p.a. - Carini (PA)						
		Commutazione - II FASE						
		Costo del personale	31.300					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	1.264					
		Beni non durevoli	439					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	55					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	6.733					
		Altre prestazioni di terzi						
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	7.825					
		Totale	47.616	38.092	60	12/95	-	-

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
C5	1722/91	ITALTEL CERM-SMCV s.c.p.a. S. Maria Capua Vetere (CE)						
		App. telefonici - I FASE						
		Costo del personale	2.812					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	164					
		Beni non durevoli	130					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	-					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	1.028					
		Altre prestazioni di terzi	115					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	34					
		Spese generali	703					
		Totale	4.986	3.989	18	12/92	-	-
C6	1722/BIS/91	ITALTEL CERM-SMCV s.c.p.a. S. Maria Capua Vetere (CE)						
		Centralini - I FASE						
		Costo del personale	10.326					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	543					
		Beni non durevoli	514					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	332					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	2.376					
		Altre prestazioni di terzi	327					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	25					
		Spese generali	2.582					
		Totale	17.025	13.620	60	2/93	-	-
C7	7306/92	ITALTEL CERM-SMCV s.c.p.a. S. Maria Capua Vetere (CE)						
		Centralini - II FASE						
		Costo del personale	15.130					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	323					
		Beni non durevoli	916					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	1.399					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	4.300					
		Altre prestazioni di terzi	282					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	3.783					
		Totale	26.133	20.906	40	12/95		-
C8	1021/93	ITALTEL CERM-AQ s.c.p.a./Italtel Tecnoelettronica s.p.a. - L'Aquila *(1)*						
		Tecnol. e processi c.s.						
		Costo del personale	255					
		Formaz. ed addestr. personale	-					
		Viaggi e missioni	26					
		Beni non durevoli	-					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	-					
		Altri materiali	386					
		Consul. e comm. ricerca a terzi	633					
		Altre prestazioni di terzi	-					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	-					
		Spese generali	84					
		Totale	1.384	1.091	6	12/95	-	-

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/mil.ni)	ONERI PER L'ERARIO (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/mil.ni)	TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL TERMINE INVESTIMENTO	PERSONALE AL 31/12/97
C9	950/93	CONSORZIO SOFTIN Portici (NA) Sviluppo industriale software						
		Costo del personale	7.456					
		Formaz. ed addestr. personale	1.956					
		Viaggi e missioni	342					
		Beni non durevoli	1					
		Ammortamenti	-					
		Attrezz. e strumenti di ricerca	262					
		Altri materiali	503					
		Consul. e comm. ricerca e terzi	833					
		Altre prestazioni di terzi	300					
		Brevetti e licenze	-					
		Altri costi	1.470					
		Spese generali	1.864					
		Totale	14.987	11.989	36	9/96	25	25
TOTALE PROGETTI DI RICERCA			198.378	158.700	344		25	25

Al totale indicato nella colonna degli oneri per compensi e collaudi devono essere aggiunti 27 milioni per oneri di istruttoria relativi al complesso dei progetti di ricerca.

(1) ore Italtel CERM AQ s.c.p.a. - AQ s.c.p.a. - L'Aquila

01A5274

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 10 aprile 2001.

Elezione dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRTURA MILITARE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura militare; l'art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni;

Considerato che l'attuale Consiglio scadrà alla data del 30 luglio 2001;

Ritenuto che deve essere rinnovata la componente elettiva del Consiglio della magistratura militare,

Decreta:

Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare;

Le elezioni si svolgeranno in Roma, presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta n. 2, in un'unica tornata dalle ore 9 alle ore 16 della prima domenica e successivo lunedì che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2001

Il presidente: VELA

01A5445

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2001.

Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, alla società CAF Imprese - Centro autorizzato di assistenza fiscale - ASCOM di Ravenna S.r.l., in Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società CAF Imprese - Centro autorizzato di assistenza fiscale - ASCOM di Ravenna S.r.l., con sede in Ravenna, via di Roma n. 102, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni:

il presente atto dispone l'autorizzazione «all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese» alla società sopra denominata e rappresentata dall'amministratore unico sig. Giorgio Guberti, che ha presentato, in data 26 marzo 2001, apposita istanza correlata, in copia conforme all'originale, dell'atto costitutivo stipulato in data 26 giugno 2000 a rogito notaio Giuseppe Scarano, n. 3460 di repertorio e n. 2141 di raccolta e registrato a Ravenna in data 6 luglio 2000 al n. 1339, nonché dello statuto ad esso allegato.

Va precisato che la sudetta autorizzazione è stata subordinata all'esame dei requisiti richiesti dalla norma, quali il rilascio della delega da parte della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, con sede in Roma, piazza G. G. Belli, presente nel CNEL dal 1945, la quale ha delegato in data 21 marzo 2000 l'Associazione commercianti della provincia di Ravenna a costituire un Centro autorizzato di assistenza fiscale.

Anche la polizza assicurativa n. 62532005541 che il Centro autorizzato assistenza fiscale - ASCOM di Ravenna S.r.l. ha stipulato con la Società Cattolica di Assicurazioni, con un massimale di L. 2.000.000.000, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni provocati dall'assistenza fiscale prestata, è risultata conforme alle direttive vigenti.

È stato, infine, accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del responsabile dell'assistenza fiscale sig.ra Marina Anello.

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto di attivazione delle agenzie: decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390;

attribuzioni del direttore regionale: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 (art. 1);

soggetti abilitati alla costituzione dei CAF: decreto ministeriale 9 luglio 1997, n. 241 (articoli 40, 33, comma 3), decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (articoli 6, 7, comma 2, lettera *a)*, e art. 28).

Bologna, 23 aprile 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A5446

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 29 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1997, e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo recante gli ordinamenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario;

Vista la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in neurofisiopatologia, formulata dal senato accademico di questa Università con deliberazione n. 306 del 9 maggio 2000;

Accertato che il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta nell'adunanza del 9 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 2.

1. È istituita la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia afferente al settore medico.

2. È contestualmente emanato l'ordinamento didattico della scuola di cui al comma 1, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

3. La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia è attivata dall'anno accademico 2000/2001.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 29 novembre 2000

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN NEUROFISIOPATOLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica strumentale delle malattie del sistema nervoso, compresi anche gli aspetti specialistici relativi alla neurologia e subspecialistici relativi alla neuromotricità, alla neuroriabilitazione, alle tecniche dell'accertamento della morte cerebrale e della fisiopatologia degli stati di coscienza e vigilanza.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di quattro per un totale di sedici determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Sede amministrativa della scuola è il Dipartimento di neuroscienze.

Tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

AREA A. - PROPEDEUTICA

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E04B fisiologia umana, E09A anatomia umana, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04B patologia clinica.

CAREA B. - FARMACOLOGIA E MEDICINA LEGALE

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i meccanismi dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico-legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X farmacologia, F22B medicina legale.

AREA C. - FISIOPATOLOGIA GENERALE

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia.

AREA D. - TECNOLOGICA E DIAGNOSTICO-METODOLOGICA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi di base della neurofisiopatologia e le tecniche di esplorazione del sistema nervoso.

Settori: F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F07A medicina interna, E10X biofisica, E10X biofisica medica.

AREA E. - DISCIPLINARE CLINICA

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età infantile e geriatrica; eseguire esami strumentali atti alla diagnosi delle malattie del sistema nervoso centrale, periferico e neurovegetativo; valutare ed interpretare i dati neurofisiologici in funzione delle prognosi e della terapia farmacologica e/o riabilitativa delle malattie neurologiche.

Settori: F11A psichiatria, F11B neurologia, F19B neuropsichiatria infantile, E10X biofisica medica, F01X statistica medica, F12B neurochirurgia.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici e procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

esecuzione ed interpretazione di esami EEG e tecniche elettrofisiologiche correlate: almeno cinquecento casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

esecuzione ed interpretazione di registrazione di risposte evocate (visive, acustiche, motorie e somatosensoriali almeno cento casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

esecuzione ed interpretazione di esami elettromiografici: almeno duecento casi discussi direttamente con un neurolisiopatologo;

esecuzione e valutazione di esami eco-dopplersonografici e flussimetrici: almeno cento casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo o un neurologo;

esecuzione e valutazione di esami eseguiti in centri di rianimazione a scopo di accertamento della morte cerebrale: almeno cinquanta casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

discussione di esami neuroradiologici e di neuroimmagini funzionali delle principali patologie neurologiche: almeno cinquanta casi discussi direttamente con un neuroradiologo.

Dai suddetti esami almeno il 25% deve essere refertato in prima persona da parte dello specializzando.

Casi clinici: lo specializzando deve seguire almeno cento casi, dei quali cinquanta in prima persona, discutendone impostazione diagnostica e conduzione con un neurofisiopatologo.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

01A5436

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, riguardante «Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», corredato delle relative note. (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la lettera *c)* è soppressa.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, la lettera *e)* è soppressa.

Art. 2.

Dipartimento del tesoro

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole da: «monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche» sino alla fine della lettera sono soppresse;

b) alla lettera *f)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

c) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente: «*f-bis) Direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;*»;

d) alla lettera *g)*, dopo la parola: «*sperimentazioni*», sono aggiunte le seguenti: «*studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.*».

Art. 3.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento è individuato quale autorità di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.*».

Art. 4.

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole : «*Servizio centrale del Provveditorato dello Stato di cui al comma 1, lettera* e)», sono sostituite dalle seguenti:«*Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione*»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. *Le competenze del soppresso Servizio del provveditorato generale dello Stato sono attribuite al Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione.*

3-ter. *I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtù dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.*

3-quater. *Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.*

3-quinquies. *Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3-*quater *del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al capo del Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3-*quater.».

Art. 5.

Commissione tecnica della spesa pubblica

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: «nonché la commissione tecnica della spesa pubblica» sino alla fine del periodo sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«*Art. 6*-bis (Commissione tecnica della spesa pubblica). — 1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.».

Art. 6.

Dotazioni organiche

1. A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale è ridotta di due unità la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generale vacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. In particolare, con il predetto decreto ministeriale è attribuita ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro l'attività di indirizzo e coordinamento, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, concernente la materia indicata all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 5 *(Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro).* — 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie:

a) promozione, coordinamento e sviluppo delle attività di studio e di analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative, proposte e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti da parte del Ministero; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile, relazioni con il pubblico; coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza del Dipartimento; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale;

b) gestione delle risorse umane, provvedendo, in attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, alle assunzioni, al trattamento giuridico ed economico e al pensionamento del personale, nonché alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità, esclusa quella interna ai singoli dipartimenti;

c) lettera abrogata;

d) servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, esercitando le funzioni tecniche ed amministrative connesse;

e) servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche;

f) supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'art. 8 e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

g) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

h) gestione della mobilità interna e formazione specialistica nelle materie di competenza;

i) adempimenti, riguardanti le competenze di più dipartimenti, da svolgersi mediante uffici di gestione unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279».

— Il testo dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 4 *(Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi).* — 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) servizio centrale per affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione: promozione, coordinamento e sviluppo delle attività di studio e di analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti; amministrazione, affari e servizi di carattere generale del Ministero; affari e servizi generali e gestione contabile del Dipartimento; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; uffici di gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; relazioni con il pubblico; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; supporto alla Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonché degli altri organi collegiali per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito di altri dipartimenti ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

b) servizio centrale del personale: provvede, in conformità degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali e di assunzioni e di trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del Ministero; provvede, altresì, al supporto della Conferenza generale per le politiche del personale prevista dall'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998;

c) direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro: trattazione degli affari e delle questioni di carattere generale riguardanti i dipartimenti provinciali del Ministero, ivi compresi il servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie e i servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, a carico di altre amministrazioni pubbliche;

d) servizio centrale per il sistema informativo integrato: coordinamento operativo e integrazione delle attività e dei sistemi informativi del Ministero e gestione unitaria delle relative funzioni finanziarie e amministrative; rapporti con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

e) (lettera abrogata)».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del già citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, a seguito delle modifiche apportate dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1 *(Dipartimento del tesoro).* — 1. Il Dipartimento del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) direzione I: elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico; analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale;

b) direzione II: emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto «Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» previsto dall'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato; rapporti con gli organismi internazionali (UE, OCSE, FMI, ecc.) per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico; rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;

c) direzione III: affari economici e finanziari internazionali; rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario (UE, OCSE, FMI, ecc.); partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;

d) direzione IV: problematiche generali, regolamentazione e vigilanza relativi al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori; rapporti con la Consob; vigilanza sulle fondazioni bancarie; vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, su enti pubblici operanti nei settori di competenza del Dipartimento; consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato;

e) direzione V: contenzioso valutario; entrate del Tesoro; prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

f) direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; *vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;* gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito dell'art. 105A, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CE;

f-bis) *direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;*

g) servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, con il compito di provvedere, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, alle seguenti materie: amministrazione ed affari di carattere generale; gestione contabile; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; *studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza*».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 3 *(Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione).* — 1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) servizio per le politiche di sviluppo territoriale: programmazione economica e finanziaria, studio, pianificazione, promozione, coordinamento e vigilanza sulle iniziative e gli interventi per l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma;

b) servizio per la programmazione negoziata: provvede, in generale, nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e, in particolare, nella promozione e gestione degli strumenti di programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni del servizio per le politiche di sviluppo territoriale in materia di intese istituzionali di programma;

c) servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c), f)* e *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

d) servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;

e) servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, all'amministrazione ed agli affari di carattere generale; alla gestione contabile; al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; agli adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; allo studio e all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; allo studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, nonché alla collaborazione e al supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; all'informazione statistica;

e-bis) *servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il dipartimento è individuato quale autorità di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati».*

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 4 *(Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi).* — 1. - 2. *(Omissis).*

3. La gestione dei «Magazzini compartimentali stampati» istituiti ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, già dipendenti dalle intendenze di finanza soppresse dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, è esercitata dal Ministero nell'ambito delle funzioni attribuite al Dipartimento di cui al presente articolo. Ad esse provvede il *Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione*.

3-bis. *Le competenze del soppresso servizio del Provveditorato generale dello Stato sono attribuite al servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione.*

3-ter. *I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtù dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.*

3-quater. *Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.*

3-quinquies. *Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma* 3-quater *del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al Capo del servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma* 3-quater.

4. *(Omissis).».*

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 6 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6 *(Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica).* — 1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il Capo di gabinetto coordina l'intera attività di supporto del Ministro.

2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: l'ufficio di gabinetto; l'ufficio legislativo: la segreteria particolare del Ministro; l'ufficio del portavoce del Ministro; le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo interno.

3. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, coordinata con le modalità di cui al comma 1.

4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un unico centro di responsabilità.

5. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. L'ufficio del portavoce svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, fra l'altro, i rapporti con il sistema e con gli organi di informazione nazionali e internazionali: effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, anche in collaborazione con i dipartimenti del Ministero».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«4-*bis* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis);

d) (omissis);

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

01A5614

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 maggio 2001

Dollaro USA	0,8777
Yen giapponese	108,35
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,61370
Corona svedese	9,0120
Franco svizzero	1,5341
Corona islandese	88,35
Corona norvegese	7,9605
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57753
Corona ceca	34,354
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,95
Litas lituano	3,5117
Lat lettone	0,5532
Lira maltese	0,3997
Zloty polacco	3,4847
Leu romeno	25020
Tallero sloveno	217,6239
Corona slovacca	43,278
Lira turca	977200
Dollaro australiano	1,6687
Dollaro canadese	1,3486
Dollaro di Hong Kong	6,8459
Dollaro neozelandese	2,0594
Dollaro di Singapore	1,5886
Won sudcoreano	1144,52
Rand sudafricano	6,9661

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5637

COMUNE DI ARZANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Arzano (provincia di Napoli), ha adottato la seguente deliberazione n. 23 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Si è ridotta l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF dalla misura dello 0,4% alla misura dello 0,3%.

01A5507

COMUNE DI BOCCIOLETO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Boccioleto (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di applicare, a carico dei contribuenti con domicilio fiscale nel comune di Boccioleto, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura di 0,2 punti percentuali con decorrenza 1° gennaio 2001.

01A5508

COMUNE DI BURIASCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Buriasco (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 12 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento.

01A5509

COMUNE DI CASTELVERDE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castelverde (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione n. 21 del 3 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 di istituire la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura dello 0,40 per cento.

01A5510

COMUNE DI CISON DI VALMARINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cison di Valmarino (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 159 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di stabilire in 0,2 punti percentuali l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicare a partire dall'anno 2001, portando complessivamente per l'anno predetto allo 0,4 per cento l'aliquota vigente.

01A5511

COMUNE DI CROSTOLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Crostolo (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare *(omissis)* l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 per cento, ai sensi della normativa vigente in materia.

01A5512

COMUNE DI FALCONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Falcone (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione n. 27 del 14 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2001 l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4 per cento con un incremento dello 0,2 per cento rispetto all'anno 2000.

01A5513

COMUNE DI LUSIA

Determinazione dell'aliquota, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Lusia (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di elevare allo 0,5 per cento l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A5514

COMUNE DI PATÙ

Determinazione dell'aliquota, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Patù (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 21 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Aliquota comunale addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento.

01A5515

COMUNE DI POVEGLIANO

Determinazione dell'aliquota, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Povegliano (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 179 del 6 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF, istituita con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A5516

COMUNE DI RANICA

Determinazione dell'aliquota, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ranica (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 18 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di disporre, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con l'aliquota dello 0,30 per cento.

01A5517

COMUNE DI SAN GINESIO

Determinazione dell'aliquota, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Ginesio (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,2 punti percentuali l'aliquota «opzionale».

01A5518

COMUNE DI VOLVERA

Determinazione dell'aliquota, riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Volvera (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,5 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A5519

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministro per le politiche comunitarie relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante: «Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché di disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2001).

All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 12 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Nel caso in cui in un'unità *sia* già adibita a un servizio in linea ...» leggasi: «Nel caso in cui in un'unità già adibita a un servizio di linea ...».

All'articolo 466-*bis*, comma 5, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, dove è scritto: «*h)*», leggasi: «*g)*», dove è scritto «*i)*», leggasi: «*h)*»; dove è scritto: «*j)*» leggasi: «*i)*».

All'allegato IV, punto 11, del decreto legislativo indicato in epigrafe, dove è scritto: «*e)*» leggasi: «*d)*»; dove è scritto: «*t)*» leggasi: «*e)*».

01A5580

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 gennaio 2001 del Ministro dell'interno recante: «Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per il personale posto in mobilità da parte dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 6, prima colonna, secondo capoverso delle premesse, al quinto rigo, dove è scritto: «... 20 settembre 1996, n. *496*, ...», leggasi: «... 20 settembre 1996, n. *492*, ...»; ed ancora, al quinto capoverso delle premesse, al sesto rigo, dove è scritto: «... mobilità da *pane* della Presidenza ...», leggasi: «... mobilità da *parte* della Presidenza ...».

01A5520

Comunicato relativo al decreto 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia recante: «Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni.» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 2001).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella prima colonna alla pag. 70 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il Ministro delle comunicazioni: *NESI*», leggasi: «Il Ministro delle comunicazioni: *CARDINALE».*

01A5474

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651116/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.